

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE


DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 3 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1919

Anno VI. Fascicolo 3 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

FILANGIERI DI CANDIDA RICCARDO, archivista di Stato a Napoli, <i>La "Charta", amalfitana</i> (cont. e fine) p.	133-162
RE EMILIO, archivista di Stato a Roma, <i>L'Archivio del "Tribunale delle strade", e la sua fondazione</i> »	163-169
Varietà: Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche:	
V. - CASANOVA EUGENIO, soprintendente dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno, <i>Norme per scarti negli Archivi della Rev. Camera Apostolica</i> »	170-175
Notizie: Personale, Necrologio, Raffaele Batti, Gli archivi e la pace coll'Austria, Nuova legge sugli archivi olandesi, Pubblicazioni del Comune di Roma, Organico del personale delle biblioteche »	176-179
Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono »	179



LA " CHARTA „ AMALFITANA

(Continuaz. vedi fasc. I - 1919)

IV. STRUTTURA DELLA " CHARTA „

Come nella scrittura così anche nella diplomatica le carte amalfitane presentano caratteristiche analogie con le napoletane, pur rinvenendosi d'altra parte tra le une e le altre differenze notevoli. Le analogie rivelano ancora una volta la loro comune derivazione, mentre che le differenze che vi si riscontrano furono create da diverse necessità storiche e sociali: la profonda diversità della natura del suolo da una parte, e dall'altra lo svolgimento così diverso della storia dei due paesi, dovevano necessariamente avere ripercussioni sensibili nella vita civile, nelle consuetudini, nel diritto e quindi nel documento.

Tali analogie e differenze, le prime come elementi dimostrativi della origine napoletana della *charta* amalfitana, le altre come effetti di speciali cause storiche che le crearono, emergeranno dalla esposizione, che son per fare, della struttura della *charta* amalfitana e delle sue varie specie.

La parte iniziale del documento, il protocollo, comincia con la consueta invocazione divina simbolica e con quella verbale espressa nella nota formola *In nomine domini Dei salvatoris nostri Ihesu Christi*. Non vi si trova mai la locuzione *Christe fave*, che ricorre spesso in capo alle carte napoletane.

Segue la datazione, la quale comincia con gli anni dell'era cristiana. Del pari che altrove tale data non veniva segnata prima del secolo XI, ed è soltanto verso la metà di quel secolo che ne cominciò l'uso in questi paesi. La più antica pergamena amalfitana che la porti, tra quelle che conosco, è del 1066; ma soltanto nel penultimo decennio del secolo i curiali di Amalfi la posero comunemente in uso.

A Napoli invece i curiali omisero ancora per due secoli la datazione dell'era cristiana, cominciando a trovarsi adoperata soltanto nel secolo XIII.



All' anno segue la nota cronologica del supremo magistrato, poi del duca, poi del sovrano, che ebbero il dominio politico del ducato con la formola : *temporibus domini etc. anno primo*. Quando poi i duchi erano signori di più vasti domini, come p. e. i duchi normanni di Puglia, nella carta amalfitana, ai loro titoli si aggiungevano gli anni del loro ducato in Amalfi : *et anno primo ducatus illius Amalfie*. E tale dicitura permane anche sotto i re, e fino al tempo di Federico II. Ma non trova riscontro nelle carte napoletane ⁽¹⁾.

Molto vari, specie nei tempi più antichi, furono i titoli adoperati dai reggitori del ducato amalfitano. I *prefetturi*, fin dal tempo della loro emancipazione dai duchi di Napoli, usarono il titolo di *gloriosus et eximius praefecturius*. Così troviamo intitolato Mauro circa la metà del secolo IX, e poi Mansone e Mastalo nel 907 ⁽²⁾; Pulcaro invece in una carta dell' anno 875 è detto *magnificus praefecturius*.

Il già detto Mansone (897-914) aggiungeva il titolo, in verità abbastanza modesto, di *imperialis spatarius candidatus*, di cui lo aveva insignito l' imperatore bizantino Leone VI ⁽³⁾.

Suo figlio Mastalo, (900-952) in una carta del 921, insieme al figlio Leone, sono intitolati *gloriosissimi iudices Amalfi* ⁽⁴⁾. Ma nel 922 Mastalo ha già il titolo di *imperialis patricius*, mentre che il figlio porta quello più modesto di *protospatarius* ⁽⁵⁾. E l' altro suo figlio Giovanni, che gli fu associato dal 939 al 947, si trova anch' esso insignito del patriziato imperiale ⁽⁶⁾.

Il primo ad investirsi della dignità ducale fu Sergio I (958-966), il quale, a simiglianza degli altri duchi della Campania libera, s' intitolò *gloriosus dux*, titolo che conservarono poi tutti i duchi della sua dinastia. Ebbe pure il patriziato imperiale da Romano II, forse fin dal tempo in cui si rese padrone del potere.

Il figlio Mansone I (958-1004) associato dal padre fin dal principio del suo ducato, appare *imperialis patricius* nel 972 ed anche *anthipatus* dopo che ebbe restaurato il suo ducato, usurpato da Adelferio.

(1) Il Camera (I, p. 339) osserva che tale costume durò nelle carte di Amalfi fino al 1214.

(2) Camera, I, p. 95.

(3) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. I.

(4) Camera, I, p. 128.

(5) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. II.

(6) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. VI.

Quest'ultimo, col figlio Sergio II, impadronitisi di Amalfi nel 984, s'intitolarono *gloriosissimi duces*.

Sergio III, associato dal nonno Mansone I e dal padre Giovanni I fin dal 1002, dal 1014 porta anch'egli il titolo di patrizio imperiale, conferitogli da Basilio II. E così il figlio Giovanni II nel primo periodo del suo ducato (1014-1034).

Non ha nelle carte di Amalfi lo stesso titolo l'usurpatore Mansone II (1034-1038), quantunque sia detto *dux et patritius* nella Cronica Amalfitana. Ma è probabile che ciò sia un errore. La madre Maria però, che governò con lui, s'intitolava *gloriosa ducissa et patricissa*, usando il titolo concesso al suo defunto marito Sergio III.

Guaimario IV principe di Salerno, che conquistò lo stato di Amalfi e lo tenne dal 1039 al 1042, è detto nelle scritture di questa città *gloriosus princeps* e sono notati gli anni *ducatu illius Amalfie*.

Ma nuovi titoli portò Giovanni II ritornando da Costantinopoli, dov'era stato a brigare per riacquistare il perduto ducato; e, preso parte alla congiura che spense con la vita la fortuna di Guaimario, e ripreso dopo alquanto tempo il ducato al fratello Mansone, s'intitolò *dei gratia gloriosus dux patricius antipatus et vestis* (1052-1069).

Caduto il ducato nelle mani dei Normanni duchi di Puglia, Roberto Guiscardo e il figlio Ruggiero (1073-1085) vi si trovano coi titoli di *gloriosi duces Italie Apulie Calabrie et Sicilie* e talora soltanto son detti *piùssimi duces*.

Marino Sebasto, che restaurò il libero ducato (1096-1100) s'intitolò *protosebastus sebastus et dux*.

Il suddetto Ruggiero Borsa restaurato nel 1100 il suo dominio in Amalfi vi si disse *gloriosus eximius piùssimus dux*. *Gloriosus princeps et piùssimus dux* e talora soltanto *gloriosus dux* si disse il figliuolo Guglielmo (1108-1127). E Ruggiero II di Sicilia, dal 1127 vi appare *gloriosus princeps et dux Italie atque Apulie et Calabrie et Sicilie Comes*, con gli anni del suo ducato in Amalfi.

Il duca di Amalfi veniva anche chiamato *gloriosa potestas*.

Diversi erano i titoli che si davano al duca di Napoli. Detto dapprima *Magister militum* o *Consul*, s'intitolava *eminentissimus*, a denotare la sua preminenza sugli altri duchi campani. Del pari che i duchi di Amalfi si trova spesso insignito del patriziato imperiale e di altri titoli bizantini.

Divenuto re, Ruggiero fu dapprima intitolato *Sicilie et Italie gloriosissimus rex* e talora *Sicilie rex, Ytalie dux Capue princeps*; indi, dopo il 1140, fu detto, col titolo che poi conservarono i suoi successori *rex Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue*. Varianti

di tali intitolazioni si trovano nelle varie terre del ducato. Così, nelle carte di Scala e di Ravello il re era detto *Sicilie invictissimus et precellentissimus rex Apulie ducatus et Capue principatus*; ed in quelle di Lettere si usava la stessa antica dicitura *Sicilie et Italie gloriosissimus rex*, che si era conservata per altro nelle carte salernitane (1).

Le note cronologiche dell'imperatore bizantino, che non mancano mai nelle carte napoletane, non vi è esempio che fossero segnate in quelle di Amalfi: Napoli emancipatasi di fatto dall'Impero aveva soltanto conservato un riconoscimento di forma della sua alta sovranità. Amalfi, emancipatasi da Napoli, aveva affermata la sua più assoluta indipendenza, anche quando, più tardi, si era trovata a diretto contatto ed in più stretti rapporti che non la stessa Napoli con la corte di Bisanzio.

Dopo gli anni del sovrano continua la datazione con l'indicazione del giorno del mese dell'indizione e con la data topica. La cifra del giorno a volte manca, non così le altre; e la data topica manca di rado. Talora si trova adoperata la datazione col calendario romano.

Circa lo stile di cronografia adoperato, per l'indizione fu costantemente quello bizantino, come in tutti gli altri paesi del Mezzogiorno d'Italia, iniziandosi cioè l'anno il 1.º settembre e terminando il 31 agosto. Lo stesso stile fu adoperato anche per gli anni di G. C. fin dai tempi in cui se ne fece uso. Ma tale sistema che ebbe larga applicazione in tutti i paesi già bizantini fino a tempi molto avanzati, cessò molto per tempo in Amalfi, ove fin dal principio del secolo XII troviamo adoperato l'anno secondo lo stile romano, cominciando cioè dal giorno della Natività o da quello della Circoncisione.

Manca nella carta amalfitana la formola dell'appreciazione.

Nei tempi più antichi, fino al secolo XI, molte carte di Amalfi mancano dell'intero protocollo. Di esse si parlerà nel capitolo seguente.

L'intitolazione comincia con la formola più comune *Certum est me*, a volte col *constat* o col *manifestum facimus*, e specie nelle abbreviature, con *Ego quidem*, cui segue il nome dell'attore. Il documento è quindi redatto in forma personale.

Di singolare importanza nelle carte di Amalfi è la dicitura dei nomi. Nei tempi più remoti, quando di casato non vi è ancora principio, al nome personale seguono uno o più patronimici. È una specie

(1) Non cito per brevità i numerosi documenti dai quali si traggono i suddetti titoli. Cfr. *Cod. Dipl. Amalf.*, *Cod. Ferris*, e Camera, o. c.

di geneologia che termina quando si giunge, risalendo nelle generazioni, ad uno stipite comunemente noto, al cui nome si accompagna un soprannome o una dignità, o una qualità ecc., che dovrà poi divenire il cognome dei suoi discendenti. Per le famiglie che, nel periodo di maggiore prosperità del ducato, erano pervenute ad un conveniente grado di agiatezza e spesso a grande fortuna, ed avevano in conseguenza occupato cariche importanti in patria, l'intitolazione è una vera nota gentilizia. E lo stipite al quale la geneologia si arresta è in tal caso un *Comite*.

Non è privo d'interesse quindi riportare una intitolazione caratteristica, già nota al Camera :

« *Ego quidem Iohannes filius quondam Petri filii quondam domini Philippi filii domini Philippi filii domini Petri filii domini Iohannis filii domini Landulfi filii domini Mansonis filii domini Iohannis Capuani filii domini Landonis comitis de Prata; et filius quondam domine Bartolomee amborum jugalium filia quondam domini Matthei filii domini Sergii filii domini Pantaleonis filii domini Sergii Iudicis Neapolitani filii domini Sergii filii domini Iohannis filii domini Pantaleonis filii domini Iohannis de Iohanne de Pantaleone de Iohanne Comite; a presenti die promptissima voluntate scribo et firmo vobis Tuczulo de Comite Maurone iam domino auxiliante vero cognato meo filio quondam domini Matthei filii quondam domini Rogerii filii quondam domini Bartholomei filii domini Rogerii filii domini Matthei filii domini Sergii filii domini Rogerii Imperialis Protobilissimi filii domini Sergii filii domini Sergii filii domini Mauri de Pantaleone de Mauro de Maurone Comite; et filii quondam domine Contesse amborum jugalium filie quondam domini Francisci filii domini Marini filii domini Iacobi filii domini Iohannis filii domini Marini filii domini Sergii filii domini Leonis filii domini Sergii filii domini Iohannis Iudicis de Sergio de Urso de Sergio Comite, hanc chartam ydiocberi etc. ».*

Che cosa fossero questi *comites* tenuti in tanto pregio dai loro discendenti, quantunque non appaia molto chiaro dalle fonti, si può tuttavia arguire. Ed escludendo ogni altra ipotesi che li ravvicini ai *comites* longobardi, che si sovrapposero ai *gastaldi* e poi li sostituirono, oppure ai *comiti*, che nelle nostre consuetudini marittime appaiono come capi delle ciurme sulle navi, credo che si possa restare nell'ordine d'idee del Camera, seguito più tardi anche dal Gay (*).

(*) Camera, I, p. 90 sgg.; Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, p. 248.

L'epoca in cui vissero i *comites*, è quella della emancipazione di Amalfi dal ducato di Napoli e fino ai primi tempi della erezione del nuovo ducato amalfitano, dal IX secolo cioè alla metà del X. In tempi posteriori il titolo divenne cognome e numerose furono le famiglie che dal XI secolo in poi assunsero il casato *Comite*.

Si aggiunga che appunto ai prefetture di Amalfi vissuti in quel tempo troviamo dato quel titolo. E si potrà concludere che i supremi reggitori della cosa pubblica lo portassero prima che alla loro autorità si sostituisse quella del prefettorio ereditario. Il titolo è d'altra parte spiegato dal fatto che quei magistrati erano per lo più in numero di due, salvo che non fosse preso in prestito dalle istituzioni dei vicini principati longobardi. E l'altezza della carica ci dà ragione dell'importanza che vi dettero i loro discendenti.

Le famiglie dei *Comites* costituirono difatti una vera aristocrazia. Il titolo però, che si estendeva anche alle mogli di quelli che n'erano insigniti (sono frequenti fino al secolo X le menzioni di *comitisse*), non divenne mai un titolo gentilizio, ma restò sempre personale (1).

L'origine dei cognomi nel ducato di Amalfi è delle più antiche: fin dal secolo X ai cognomi aristocratici delle già nominate famiglie dei *comites*, altri se ne aggiunsero. Ed alcuni furono patronimici (*de domino Mauro, de domina Auria, domini Campuli, domini Pulchari, domini Mastali, de domina Grifa etc.*), altri indicarono le famiglie forestiere (*Neapolitano, Capuano, Sorrentino, Pisano etc.*), altri furono topici (*de Getis, de Arco, de Tabernata, de Mallano etc.*) altri derivarono dalle arti e dai mestieri (*Ramario, Aurifice, Lignario, Quattrario etc.*), ed altri infine dai soprannomi (*Grunio, Barbaepolla, Collogatto, Monteincollo, Boccavitello, Boccafurno, Dentice, Treglia etc.*).

Straordinariamente ristretti erano i nomi personali: alcuni ebraici, altri romani, altri bizantini, altri speciali del luogo. Tra questi ultimi i più frequenti erano: Mansone, Mastalo, Tauro, Musco, Pantaleone, Pulcaro, Pardo, Lupino, per gli uomini; Blactu, Aloara, Trofimenia, Teodonanda, per le donne. Fra quelli più comuni ricorrevano Costantino, Leone, Giovanni, Mauro, Sergio, Orso, Pietro, Marino; e per le donne, Anna, Maru (Maria), Drosu (Drusa).

(1) Nessun documento autorizza a credere che questo titolo fosse divenuto ereditario, come asserisce il Gay (*l. c.*). E ne sia prova che i discendenti per unire quel titolo al proprio nome erano costretti a risalire genealogicamente fino all'ascendente che n'era insignito.

Rarissimi erano i nomi longobardi, che rivolgimenti politici e qualche immigrazione avevano importati dai vicini principati: si rinvencono così: Adelferio, Guaimario, Landolfo, Landone ecc.

Altra cosa notevole, nell'intitolazione, è che il nome dell'attore è quasi sempre accompagnato da quello di sua moglie o da quelli dei fratelli o dei figli: in una parola, è spesso tutta la famiglia che interviene all'atto. E ciò trova la sua spiegazione nella comunione dei beni che ad Amalfi era largamente praticata come in tutti i paesi dell'Italia bizantina. Nei diritti di patronato delle chiese non si adoperava altro sistema; e i comproprietari si dicevano *consortes* o *portionarii*.

Quando fosse richiesto il consenso di persone estranee all'atto, il che accadeva piuttosto di rado (p. e. nella monacazione di una donzella il consenso dei genitori; nelle donazioni il consenso del marito e anche quello della moglie o dei figli ecc.) si rinviene, dopo l'intitolazione, la formola *per absolutionem* o *per consensum et absolutionem*, cui segue l'altra attestante l'intervento personale del consenziente: *et michi L. . . placet*, o *hec charta placet* (1).

Singolare è poi la formola della rappresentanza, anch'essa congiunta all'intitolazione.

L'istituto giuridico si chiamava *quindeniatio*, e la formola era la seguente: *Ego qui sum pro vice mea et pro vice de ipsis filiis meis et ego quindenio a parte (o a partibus) eorum*. Tale rappresentanza avveniva o nel caso di minore età o in quello di assenza, ciò che, nel primo caso, si esprimeva con la formola *eo quod sunt parvuli et sine hetate*, e nel secondo caso con l'altra, *eo quod non sunt in ista terra*, o, ciò che si trova molto spesso, *eo quod sunt ad nabigandum* (2).

La *quindeniatio* costituiva piena obbligazione da parte del quindeniato; però, nel caso di assenza, pare avesse valore provvisorio, trovandosi una *charta offerionis* rinnovata con l'intervento di un tale che nella prima redazione di quella carta era stato quindeniato quale assente (3).

L'esposto comincia con la formola attestante la non coatta volontà degli attori. Tale formola, che in alcune carte più antiche si

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. L, LVI e LXXX: *Cod. Ferris*, doc. 35 e 64.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XLII, XLV, CI, ecc.; *Cod. Ferris*, doc. 22, 26, 67 ter.

(3) *Cod. Ferris*, doc. 67 ter.

dilunga in pleonastiche locuzioni ⁽¹⁾, fu poi costantemente ridotta alla seguente : *a presenti die pronta* (o *prontissima*) *atque spontanea voluntate* ⁽²⁾. Alla quale segue il verbo caratteristico dell'atto e tutta la parte espositiva dei termini di fatto e di diritto sui quali si crea il nuovo rapporto giuridico.

Un'altra formola che ricorre di frequente all'inizio dell'esposto è la seguente : *a presenti die scribere et firmare visus sum vobis. . . hanc chartam etc.*

Il disposto è d'ordinario ben distinto dell'esposto, al quale si congiunge con le parole *in ea videlicet ratione ut* o col semplice *ut*.

Tanto dell'esposto che del disposto si tratterà a proposito dei vari tipi di carte, dove essi assumono, razionalmente, le forme più differenti. E lo stesso dicasi delle svariate clausole speciali che seguono il disposto, e anch'esse variano da carta a carta.

Comune a quasi tutte le carte è la sanzione penale, di cui la formola più spesso adoperata è : *Qui autem de nobis ambarum partes contra hanc chartam venire presumpserit componat ad partem que firma steterit auri solidorum libra unam byzantinam*; oppure : *Quod si minime vobis exinde fecerimus componere promittimus nos et nostris heredes vobis vestrisque posteris duplo suprascripto pretio*.

La corroborazione ha la semplicissima forma : *et hec charta sit firma imperpetuum*.

Talora vi è la *rogatio*.

Non si rinviene però nelle carte amalfitane l'*actum*, che ricorre d'ordinario in quelle dei paesi longobardi, e spesso anche in quelle napoletane. E bisogna dire puramente eccezionale l'uso che ne appare in due carte amalfitane, citate dal Camera, una del 1020 l'altra del 1124 ⁽³⁾.

Dopo la corroborazione si rinvengono eventualmente i chiarimenti o le aggiunzioni di patti, con la formola : *Et reclaramus etc.* Seguono, occorrendo, le dichiarazioni delle aggiunzioni interlineari, con la formola : *Inter virgulum et virgulum legitur*; oppure le dichiarazioni di correzioni fatte con raschiamento dello scritto, con la formola : *Quod super disturbatum est legitur*.

(1) In una carta scritta circa l'anno 860 si legge : « *nam ex nullo cogente neque contradicente atque nemine nos seducente sed prone voluntatis arbitrio nostro etc.* » (Camera, I, p. 95).

(2) Più comune nelle carte di Napoli è la dicitura *visus itaque fuit nobis*.

(3) Camera, I, p. 150 e 314.

Seguono infine le sottoscrizioni autografe, sempre precedute dalla invocazione simbolica.

Le *chartae precepti* hanno poche volte le sottoscrizioni dei duchi. Altrimenti vi sono le sottoscrizioni dei soliti tre testi, a volte anche più, e del curiale. Le carte emesse dalla curia archidiocesana hanno la sottoscrizione dell' Arcivescovo, di tutte le dignità capitolari e di parte del clero.

Le sottoscrizioni dei testi, per lo più in prima persona, non differiscono dalle forme più comuni. Sono estese in scrittura longobarda. È eccezionale che il teste firmi con scrittura curiale, quantunque il cap. XXVI delle Consuetudini amalfitane stabilisca che il teste « *sit eruditus lictoris curialium Amalfie* ».

I testi, come risulta dalle citate Consuetudini, per potere sottoscrivere gli atti dovevano prima giurare.

Molto rare sono le sottoscrizioni greche nelle carte amalfitane ⁽¹⁾. E così pure sono rare le forme singolari che assumono spesso le sottoscrizioni nelle carte d' altre nazioni, specialmente in quelle pugliesi. Le sottoscrizioni in versi vi sono del tutto sconosciute ⁽²⁾. Una volta ho rinvenuto una sottoscrizione fatta col monogramma del nome *Iohannes* caricato sul segno di croce dell' invocazione ⁽³⁾.

Nei tempi più antichi mancano le sottoscrizioni autografe ed i nomi dei testi sono citati in calce al protocollo finale dallo stesso estensore dell' atto.

La sottoscrizione dello scriba curiale è sempre in scrittura curiale. Nei tempi più antichi ha la forma: ✠ *Ego C. scriba huius civitatis hanc chartam manu propria scripsi*. E talora più semplicemente: ✠ *Ego C. scriba scripsi*. Spesso la sottoscrizione comprende la *rogatio* o la *preceptio* e spesso anche la datazione e la nota cronologica del duca.


Non conoscevano i curiali amalfitani, come i napoletani, i *signa tabellionis*. E così pure la *notitia testium* manca nell' antica carta amalfitana ed appare soltanto nella carta comune entro il secolo XIV.

La postilla, che si appone in via del tutto eccezionale quando il documento è già chiuso, e sottoscritto, è nuovamente sottoscritta da testi, che possono essere anche diversi da quelli che intervennero al-

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XVIII e XLVII.

(2) Per tale argomento cfr. Garufi, *Carte e firme in versi nell' Italia meridionale*, Torino 1904.

(3) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXVI, nota a p. 104.



l'atto principale, e poi dallo stesso curiale nella forma: *Et ego superscriptus L. hanc chartam hic pro firmitate complevi* (1).

V. SPECIE DELLA " CHARTA "

Il *praeceptum* del principe, nella diplomatica antica dei duchi campani, non aveva ancora assunto la sua caratteristica forma di diploma rivestente la solennità dell'atto della suprema autorità. Esso era ancora una carta simile a tutte le altre, ed era, come tutte le altre, reso valido dai riti e dalla sottoscrizione del curiale. Si chiamava infatti *charta precepti*.

Per lo più esso racchiudeva una *charta cessionis* o *concessionis*, *offerensionis* o *oblationis*, *firmationis* o *confirmationis*. Notevoli sono sopra tutto le oblazioni *pro anima* fatte dai duchi ai luoghi pii e le conferme delle medesime fatte dai successori degli offerenti (2).

La *charta confirmationis* a volte è anche una sanzione d'altro atto fatto da una subordinata autorità. Ed è da notarsi che tal sorta di conferma troviamo praticata dai duchi anche con gli atti degli arcivescovi (3).

Quanto alla forma, il protocollo è in tutto identico a quello della comune carta. L'intitolazione comincia con la formola: *Nos Manso dei gratia* (o *dei providentia*) *dux*, con gli altri titoli. Negli atti di una qualche importanza si trova a volte il preambolo (4).

Spesso vi si rinviene la consueta formola: *a presenti die scribere et firmare visi sumus vobis*; ma a volte si trova la vera formola della *praeceptio*: *a presenti die iussimus vobis*.

L'esposto vi ha spesso una parte considerevole e contiene qualche volta la *petitio*, nella forma: *et rogatis nos ut vobis eos concederemus*; ciò che si ripete anche nel disposto: *Et nos postulationem vestram per dilectionem et amorem quam in te habemus acquievimus concessimus etc.* (5).

La formola del disposto è però più comunemente nelle *charte offerensionis*: *concessimus et donavimus* o *concessimus et largivimus*.

(1) *Cod. Ferris*, doc. 99.

(2) *V. Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXVII.

(3) *Cod. Ferris*, doc. 54; Camera, I, p. 227.

(4) Si trova ad esempio un lungo preambolo nella *charta oblationis* con la quale il duca Mansone I nel 988 concesse al monastero di S. Lorenzo la chiesa di S. Pietro di Bostopla (Camera, I, p. 183).

(5) Camera, I, p. 110 sgg.

Le clausole non hanno in genere alcun che di particolare. L'imprecazione non manca mai.

A volte vi è la sottoscrizione del duca, ma sovente manca e v' intervengono i soli testi, a volte più di tre, e il curiale.

Qualche primo ritocco riceve la *charta praecepti* con la venuta dei Normanni. Sotto la dominazione dei primi duchi di Puglia, i loro *praecepta* pel ducato di Amalfi si continuavano a redigere nella Curia amalfitana. Vi troviamo però le prime innovazioni tendenti a conferire all'atto una certa solennità. Vi si introduce, ad esempio, la formula: *per hoc nostrum preceptum damus et largimus*. E vi comincia a trovar posto la sanzione penale: *Si quis autem de his omnibus prefatis que de iure vobis concessimus et donavimus violator vel contemptor existere presumpserit sciat se compositurum auri purissimi libras tres medietatem cammere nostre et medietatem vobis*.

L'oggetto patrimoniale nella *charta praecepti* è quasi sempre il demanio dello Stato, *publicus*, che era divenuto fin dal secolo X tutt'uno coi beni personali del duca. Questi difatti disponeva del *publicus* senz'alcuna limitazione (1).

Tra le carte aventi per soggetti persone private, distinguerò quelle riferentisi a diritti personali da quelle riguardanti diritti reali.

Tra le prime è di capitale importanza la carta nuziale, detta *ydiochirus*. In origine si chiamò con voce greca ἰδιόχειρον ἑσφαλίσια, ciò che vale *charta securitatis propria manu scripta*. Ad Amalfi fu conservato il vocabolo *idiochiron*, mentre che a Napoli restò l'altro *esfalia*, che poi corrotto divenne *ipsalia* o *psallia*, con che nelle Consuetudini Napoletane si denotò una delle carte nuziali (2).

Altra denominazione che troviamo nel ducato di Amalfi è *charta dotalicie sponsationis* (3).

A Napoli però la carta corrispondente all'*ydiochirus* amalfitano non era la *psallia* ma l'*introductum*, strumento che traeva tal nome dalla formola « *apud te in domo tua dote et dotis nomine introduxi* » che diceva allo sposo chi costituiva la dote (4).

Nelle carte più antiche, l'*ydiochirus* ha l'aspetto di una donazione, nella quale i parenti della sposa trasferiscono dei beni allo

(1) V. Hartmann, *Eine episode aus des Gesch. v. Amalfi*, e la recensione dello Schipa in *Arch. Stor. Nap.*, a. XXXV, p. 176.

(2) Capasso, *De curialium* etc., p. 121.

(3) Camera, I, p. 312, a. 1159.

(4) Bevere, *Contributo alla conoscenza di alcuni istituti delle Consuetudini Napoletane*, in *Riv. di Dir. e giurispr.*, a. II, n. 9-10, Nap. 1904.

sposo, parte a titolo di dote e parte quale donazione (1). Lo sposo a sua volta, come nell' *introducendum* napoletano, accusa ricezione della dote e degli oggetti donati, ne promette la conservazione e la restituzione (2).

Circa la forma di questa carta singolare è da notare che, dopo il consueto protocollo, essa cominciava con l'intitolazione: *Charta firma ydiocheri (o dotalicie sponsationis) auxiliante domino*. Lo sposo, cui l'atto è intitolato, attesta le avvenute nozze: *Ego quidem I. . . . a presenti die promptissima voluntate scribo et firmo vobis T. . . . iam vero cognato meo hanc chartam ydiocheri propter quod domino auxiliante feci vobiscum parentelam et dedistis atque sociastis michi legitimam uxorem P. . . . filiam genitorum vestrorum*. Indi accusa ricezione della dote e delle cose donate *propter nuptias*, e cioè corredo, gioie ecc.: *Et placitastis michi dare in dotem et donationem nostram videlicet . . . de tuo proprio idest in pecunia numerata tarenorum uncias auri L I. item de corredo appretiato comuni valore consistente in jocalibus de auro argento et pernis laborato alias uncias auri XXIII nec non et alium corredum consistens in pannis et vestis aureis et aliis rebus appretiatum alias uncias sex et mediam etc.* (3).

Altra carta si costumava fare dallo sposo in seguito all' *ydiochirus*, con la quale esso faceva alla sposa una donazione, sorta di lucro dotale, che, come a Napoli e in Puglia, si diceva *quarta* (4).

La forma era quella d'una donazione in corrispettivo della ricevuta dote, e la formola caratteristica dell'atto era la seguente: *Ego N. . . . dedi et donavi tibi T. uxori mea pro ipsi solidi triginta de tari quod recepi a te de ipsa dote mea. . . . vineam etc.* (5). I coniugi ne godevano insieme il frutto fino alla morte del marito; dopo, anche sopravvivendo la moglie, seguiva le disposizioni date dal defunto marito, ma alla moglie restava il diritto di essere rivalsa del valore (6).

Il Racioppi osservò che questo atto, di cui parla per altro il titolo VII delle Consuetudini di Amalfi, attestava che in questa città

(1) *Cod. Perris*, doc. 102, a. 1120.

(2) Chiarito, *Comento* etc., p. 8: Bevere, *o. c.*

(3) Da una charta del 19 gennaio 1352 riportata dal Camera (I. p. 89 sgg.). Di questo istrumento si parla anche nelle *Consuetudini di Amalfi*, nel titolo V. *De dotibus restituendis*.

(4) Chiarito, *o. c.* VI.

(5) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXX, a. 1120.

(6) *Cod. Perris*, doc. 120, a. 1130.

vi fosse la consuetudine del *dono matinale* (1). E la questione è molto importante perchè, se ciò fosse, avremmo un istituto giuridico ispirato al concetto longobardo del *morgincap*, convalidando la tesi che lo stesso Racioppi sostiene, della esistenza di un fondo di diritto longobardo nelle Consuetudini amalfitane. Ma a rigore, la dichiarazione che il dono vien fatto per la ricevuta dote, escluderebbe il principio barbarico del dono matinale.

L'entrata nella famiglia monastica era convalidata da un atto legale che si chiamava *charta ordinationis* o *charta ordinis*. L'atto era intitolato a colui che vestiva l'abito religioso, ma se trattavasi di una donzella era intitolato ai suoi genitori (2). Il rapporto giuridico intercedeva tra il monacante e l'abate rappresentante della sua *congregatio*. La formola caratteristica era la seguente: *Nos. . . a presentis die . . . scribere et firmare visus sum vobis. . . abbatibus . . . hanc chartam ordinationis . . . pro eo quod inspiravit Deus in mente mea et obtuli me in predicto monasterio et vos recepisti me frater in vestra sancta fraternitate*. Seguono i patti. L'oblato offre in generale i suoi beni, e si obbliga a volte ad aver cura delle stesse terre offerte, a volte entra nel monastero, a volte se ne riserva soltanto la facoltà. Il Monastero dal canto suo si obbliga per lo più al sostentamento e spesso anche al vestimento (3).

Il testamento, *charta testamenti*, come le carte di maggior solennità, si distingue per il preambolo e per l'imprecazione. Il preambolo non vi è sempre, ma a volte è lunghissimo (4). Esso segue l'intitolazione, cui si connette, quando trattasi di atto fatto in punto di morte con la formola: *Charta firma testamenti facta a me P. . . pro quibus cecidi in egritudine et infirmitate invalida positus sum et de die in die me expecto morire et non vivere et timeo ne forte michi mors subitanea eveniat et causa mea iniudicata remaneat* (5). Seguono le disposizioni con la formola *volo ut*. Quindi vi è la istituzione degli esecutori testamentari, detti *distributores*, i quali erano generalmente presenti all'atto, e potevano anche essere donne.

(1) Racioppi, *Le Consuetudini civili di Amalfi del 1274*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. V, pag. 11.

(2) *Cod. Ferris*, doc. 20.

(3) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXXXII, a. 1129.

(4) Vedi p. e. il testamento del prete Giovanni De Fontanella (Camera, I, p. 221, sgg.).

(5) Vedi testamento del prete Codaro (*Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXXXVI),

Spesso per eseguire le disposizioni del defunto i distributori erano costretti a fare estendere nuovi atti, i quali potevano assumere le più svariate forme, sia di *charte offerisionis* sia di *charte venditionis* ecc. Non troviamo una denominazione speciale per queste esecuzioni testamentarie, ma esse sono caratterizzate dalla formola che segue l'intitolazione: *Nos . . . eo quod sumus distributores de P. . . per suum testamentum*. E nel disposto si richiama nuovamente la disposizione: *disposuit per suum predictum testamentum*.

Il testamento napoletano si chiamava *dispositum* e differisce da questo per la formola iniziale: *Dispositum factum a me etc.*

Altro genere di testamento è quello noto, specialmente presso i curiali napoletani, con l'appellativo di *gesta*. In esso la volontà del defunto non è stata raccolta dal curiale direttamente dalla bocca del testatore, bensì da alcuni testimoni i quali attestavano quella volontà, che avevano udita, davanti al curiale, che a sua volta la consacrava in questo atto.

Esso deriva dal testamento nuncupativo del diritto romano, e come tale rappresenta ancora una delle tante tradizioni giuridiche romane nella Campania ducale (1).

Di questa *gesta* si trova notizia nelle Consuetudini di Amalfi come in quelle di Sorrento (2). Evidentemente però questo vocabolo ad Amalfi non indicava, come a Napoli, particolarmente questa specie di testamento. Il vocabolo, da *gerere*, indica niente altro che un qualsiasi istrumento. Il Bevere già cita una *charta gesta* della Curia di Amalfi del 1195, che non è se non una *charta confirmationis* (3). In altra carta del 1205 si legge: *per auctoritate de ipsa gesta quam apprehensi ab ipsa Curia istius civitatis per laudamentum iudicum et bonorum hominum pro necessitate et utilitate de filiis meis parvuli qui multum periculabant, venundedimus etc.*, dove si tratta evidentemente di una autorizzazione alla vendita rilasciata dalla Curia (4). E in altro documento infine del 1254 una delle parti si costituisce nella qualità di tutore « *auctoritate ipsius geste a Curia Amalfie impetrate et firmate* » (5).

(1) Bevere, o. c.

(2) Volpicella, *Consuetudini di Amalfi*, tit. XVI, p. 80; *Consuetudini di Sorrento*.

(3) Bevere, l. c.

(4) *R. Arch. di Stato di Nap.*, Perg. SS. Trinità di Amalfi, nuovo fondo, a. 1205.

(5) *Cod. Ferris*, doc. 287.

E se poi lo stesso vocabolo denotò specialmente la suddetta specie di testamento, ciò è perchè esso fu in origine detto *gesta dispositionis*, e poi per brevità soltanto *gesta*.

A volte troviamo che i testimoni delle disposizioni orali, anzichè far redigere il testamento dal curiale, fanno a dirittura l'atto disposto dal testatore, sia una donazione, una vendita o altro, come se fossero degli esecutori testamentari legalmente costituiti. E l'atto da essi fatto, che acquistava vigore anche di disposizione testamentaria per mano dello stesso curiale che lo estendeva, portava anch'esso lo stesso nome di *gesta* (1).

Importante è la *charta assignationis in servititem*, della quale abbiamo un esemplare dell'anno 1090, ove i genitori, in corrispettivo di una somma di danaro, trasferiscono l'*imperium* che hanno sopra una loro figliuola, al padrone che l'acquista per tenerla come *famula*.

Questa è la formola dell'atto: « *Ego A. . . tradere et assignare visa sum vobis N. . . ipsam filiam nostram . . . in ea videlicet ratione ut ab odierna die et cunctis diebus vite vestre servire et obedire vobis debeat et omnem servitium et imperium quod ad eam imperabitur die ac nocte longe et prope totum vobis eos facere et complere debeat predicta filia nostra cum omni fide et prumptitudine set sine fraude et absque omni malignitate* ». Seguono le condizioni del trattamento dovuto: « *Et vos illa nutrire et vestire atque calzare debeat iusta ratione et secundum vestram possibilitatem et facere ad eam debeat benem ut habeatis de illa mercedem et nomen bonum* ». Ove la *famula* fugga i padroni possono riprenderla ovunque si trovi mostrando questa carta. Segue il prezzo pattuito e la promessa di alcuni indumenti ed oggetti a morte dei padroni (2).

Particolare interessante nella carta in questione è che il prezzo stabilito non è sborsato perchè colei che diventa *famula* era debitrice di pari somma a chi ne diventa domino. Quindi, pur non avendone la forma, questo atto racchiude una vera *addictio in servititem* del debitore insolvente, com'era contemplata nel diritto romano.

La capacità giuridica dei *famuli* era limitata dal consenso dei padroni, ottenuto il quale, essi erano capaci di possedere (3).

Accanto a quest'ultima troviamo la *charta manumissionis*, di cui ci resta un tardo esempio dell'anno 1317. La manomissione è fatta

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LIV.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXV.

(3) Camera, I., p. 285; *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. V.

davanti al giudice, il quale emana l'atto nella forma seguente: *Nos R. . . iudex etc. declaramus atque testamur quod in nostri presentia dom. C. . . intuitu Dei et salute anime sue sponte manumisit Rosam ancillam suam dans et concedens eidem meram et puram libertatem ita quod ex nunc sit libera ab omni iugo servitutis* » (1). Ed una semplice menzione troviamo in un testamento del 1172 di una *charta allibertationis* (2).

Esempi dell'antica *charta liberationis* o *manumissionis* ne abbiamo soltanto tra le scritture della curia napoletana (3).

Dalle formole su esposte si vede come non si costumassero nel ducato di Amalfi le manomissioni solenni del diritto barbarico, bensì quelle più semplici del diritto romano. Quella presa in esame deriva infatti dalla manomissione *per epistolam*.

Passando quindi ai documenti riflettenti i diritti reali, tra le carte attestanti trasferimento di beni, *chartae traditionis*, ha il primo posto la *charta venditionis* o *comparationis*.

Il disposto in essa s'inizia con la formola: *a presenti die venundedimus et tradidimus vobis*. Seguono l'enunciazione, la descrizione e le confinazioni dell'immobile con la garanzia della via d'accesso: *cum salva via sua*. Vien quindi il trasferimento dei titoli di possesso: *et ipse charte quod inde abuimus dedimus vobis ille*; cui si aggiunge la clausola promissoria: *et firmamus vobis ut si alia charta exinde inventa dederit pertinentes de hoc suprascripto quod vobis venundedimus ego et meis heredes mittere illos debeamus subtus vos et vestris posteris sine omni vestra amaricationem*. Oppure a cautela si poneva la formola: *Alia charta non habeamus et si alia charta paruerit sit inanis et vacua*.

La dichiarazione del prezzo, *sanatio*, è espressa con la formola: *Unde accepimus exinde a vobis plenariam nostram sanationem idest (e qui segue la valuta) sicut inter nobis convenit*.

(1) Camera, l. p. 286.

(2) Tra le disposizioni testamentarie del prete Leone da Tabernata, vi è la seguente: « *Et similiter dentur se at Sergium verum nepotem meum quod fecit Amatus verus germanus meus median unciam de tari, et si bona vult facere chartula allibertationis at ipsis germanis meis de ipsum infantem quod fecit in domo mea dentur ei unciam unam de tari et toti ipsi panni mei da tacere* ». (Cod. Dipl. Amalf., doc. CLXXXV). Il testatore pare che contempra il caso della legittimazione del figlio che suo nipote in casa sua aveva avuto probabilmente da una famiglia.

(3) Capasso, *Monumenta, Regesta Neapolitana*, n. 15 e 329.

La valuta del prezzo, in tempi molto antichi, entro cioè il IX secolo, è rappresentata in Amalfi dalla moneta beneventana, la quale nel periodo di maggior potenza di quei duchi e della loro maggiore ingerenza nelle cose della Campania, pare vi avesse conquistato il predominio. Si legge infatti in una carta dell'anno 860 il prezzo stabilito in *auri trimissi monete domini Arigis benebentani principis*, e la sanzione penale é comminata in *auri solidi Benebenti* ⁽¹⁾.

Più tardi, dal X secolo, la valuta di conto è sempre la bizantina cioè il *solidus aureus byzantinus* detto anche *byzantius* o *solidus mancosus*, al quale si soleva aggiungere l'indicazione del rapporto che correva tra esso e la moneta corrente, cioè il tareno amalfitano, nella formola: *ana tari quattuor per solidum*. Sotto la monarchia apparè il *regalis aureus* introdotto da re Ruggiero nel parlamento di Ariano (1140), cui succede, regnando Federico II, lo svevo *augustalis* detto anche *imperialis* ⁽²⁾. Il tareno amalfitano ha però continuato ad avere corso accanto alle nuove monete fino al secolo XIV, come si rileva dalle Consuetudini di Napoli e da altri documenti ⁽³⁾.

Nella formola della vendita si trova a volte la locuzione *a transactum, ad trasactum, attrasactum* ecc., da *trans* e *agere*, locuzione usata a rafforzare il concetto della validità giuridica della *traditio* ⁽⁴⁾.

La *charta commutationis, permutationis* o *cambii* fa parte delle *chartae consimiles*, cioè di quelle redatte in doppio originale, da scambiarsi tra le parti, ove ciascun originale ha la forma personale di uno dei contraenti. Non ha altre particolarità degne di nota. Oggetto di cambio possono essere tanto immobili quanto mobili o qualsiasi altro oggetto, o nel tempo stesso i primi con gli altri ⁽⁵⁾.

L'atto di divisione di beni presso la Curia amalfitana, come presso la napoletana, si chiamava *charta merissi* o *meris* (da *μερίσιον*, dividere; *μέρος*, parte). Essa ha una forma singolare perchè manca dell'intero protocollo, quando se ne eccettui qualche raro esempio sotto il ducato di Giovanni II ⁽⁶⁾.

Comincia quindi, appena dopo l'invocazione simbolica, con l'esposto, in questa forma: *Charta firma merissi divisionis a nobis*

(1) Camera, I., p. 96.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. I, III, CXLVIII, CLVIII, CCXXXVII ecc.

(3) Racioppi, *Le Consuetudini civ. di Amalfi*, in *Arch. Stor. Nap.* V, p. 1.

(4) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXVI, CLXXV, CLXXXII ecc.: *Cod. Perris*, doc. 26; Camera, I., pag. 382, nota 4.

(5) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XL.

(6) *Cod. Perris*, doc. 74. a. 1061.

videlicet etc. In essa si fa cenno della provenienza dei beni, delle loro confinazioni, delle confinazioni nuove delle parti divise e della loro aggiudicazione, che pare si facesse a sorte, come lascia supporre il caratteristico verbo della formola: *teligit*. Sola clausola, sta in fine la sanzione penale.

La *charta merissi* amalfitana è una riproduzione di quella napoletana, di cui ha conservata la struttura diplomatica e in gran parte il formulario.

È importante il patto, che talvolta ricorre, pel quale le parti si obbligano a vicenda di compensare la perdita avvenuta per forza maggiore nelle altre porzioni: *Qui de nos perdidit de ipsa portione sua amve parti eos restauremus* ⁽¹⁾.

Charta offerionis o *oblationis* si diceva generalmente la *sacra offerio*, la donazione cioè che si faceva ai luoghi pii *pro anima*. Le caratteristiche di questo atto sono, spesso il preambolo, quasi sempre l'imprecazione, e nel disposto la formola: *pro mercede* (o *pro remedio*, o *pro medela* o *medella*) *anime etc.* . . . *tradere et offerre visi sumus in ecclesiam etc.* ⁽²⁾.

Al disposto segue spesso la clausola che stabilisce il patto dei suffragi: Ne citerò una: . . . *ut omni tempore nos et nostris parentibus in sacro eundem capitulo in sacris orationibus memoretur et preminetur usque in diem seculi*.

Oggetto dell'*offerio* è generalmente un bene immobiliare, ma non mancano donazioni di generi prelevabili dall'annuo prodotto di una terra ⁽³⁾.

Il vocabolo *donatio* è adoperato quasi esclusivamente a significare la donazione *propter nuptias* fatta dalla famiglia della sposa allo sposo nonchè la costituzione del lucro dotale, *quarta*, che lo sposo faceva poi alla sposa. Ma di tali atti si è già detto avanti, a proposito della *charta ydiocheri*. Si trova però talvolta dato lo stesso nome di *charta donationis* all'atto di mera liberalità fatto *pro amore* o in compenso di servizi resi. Così in una carta del 1015 si legge la formola: « *donare et tradere seu scribere et firmare visi sumus vobis . . . pro bonitatem et maiorem vestrum servicium quod nobis fecistis et facitis et propter quod affiliavimus vos nobis quasi filios quos nos fecissemus* ».

⁽¹⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. IV.

⁽²⁾ *Cod. Ferris*, doc. 25, 95.

⁽³⁾ In una carta del 1059 si donano 8 moggia di legumi ogni anno sul prodotto di alcune terre nell'isola di Capri (*Cod. Ferris*, doc. 51)

Vi si trovano obblighi pel donatario, quali di nutrire vestire e calzare il donante *secundum possibilitatem*.

Le imprecazioni, che hanno una forma tanto singolare in tutte le carte medievali, non hanno nelle carte di Amalfi forme molto dissimili da quelle adoperate nelle regioni circostanti. La più comune è questa: « *Et qui contra hanc chartam venire presumpserit et eam rumpere vel disturbare voluerit abeat anathema et maledictionem a patre et filio et spiritum sanctum et partem abeat cum Iuda traditore domini nostri Ihesu Christi. . . .* »

Interessante nella diplomazia amalfitana è la *charta deligationis*, detta talora anche *obligationis*, perchè essa si riconnette a quel particolare diritto di prelazione che, detto *jus protimissi* o *prothomiseos*, fu in vigore in tutti i paesi italiani che riconobbero l' autorità politica dell' Impero bizantino. La legge risaliva a Romano Lecapeno (922) e concerneva l' obbligo di avvisare preventivamente coloro, fossero parenti o proprietari limitrofi, cui la legge accordava la *protimissi* in fatto di alienazione d' immobili ⁽¹⁾. La *charta deligationis*, in deroga o a conferma del diritto fissato dalla legge, stabiliva un determinato *protimissum*.

Leggiamo in una di queste carte la seguente formola: « . . . scribere et firmare visi sumus vobis . . . hanc chartam obligationis . . . pro eo quod . . . venundedimus vobis . . . pergule octo de vinea . . . proinde subiugavistis nobis ut si venierimus vindere ipsa reliqua vinea . . . potestatem habeatis vos comparare illa per rationem sicut exinvenerimus a tribus et quattuor hominibus . . . unde deligabimus vobis predictam vineam . . . ». E la clausola comminatoria ha questa forma: « *Et si ad alium hominem venundamus . . . vel si contra hanc chartam venire presumerimus potestatem habeatis tollere nobis predictam vineam* » ⁽²⁾.

Altra formola troviamo altrove: « *Reclaramus ut si aliquando tempore vos vel vestris heredes venitis ad vindere ipsa predicta terra, protimissum habeamus nos vel nostris heredes illos comparare sicut inde invenitis ab alio homine* » ⁽³⁾.

Il vocabolo *protimissi* non fu però ad Amalfi ristretto a questo speciale significato, ma n' ebbe uno più lato, cioè quello di diritto acquisito alla precedenza. In tale significato lo vediamo adoperato

⁽¹⁾ Brandileone, *Il diritto di prelazione nei documenti bizantini dell' Italia Meridionale*, 1910.

⁽²⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LIII; *Cod. Ferris.*, doc. 4; Camera I, p. 168.

⁽³⁾ *Cod. Ferris*, doc. 80.

nelle *chartae iudicati* ad indicare il diritto di precedenza nel prestare il giuramento.

Tra gl' istrumenti riguardanti la locazione e la coltura della terra ha il primo posto la *charta incartationis*, che era una specie di contratto di pastinato. Per esso il locatore prendeva la terra *ad incartaticum* o *ad cartaticum* o *ad laborandum*. E tale sistema era applicato alle terre arborate.

L' istrumento era redatto in due *chartae consimiles*, una fatta in nome del domino, l' altra in nome del pastinante. L' esposto quindi cominciava con la formola: *a presenti die scribere et firmare visi sumus vobis hanc chartam similem de ipsam quam vos nobis scribere fecistis*.

Dopo la descrizione della terra venivano le condizioni della locazione. Era essa fatta *in perpetuum*; il pastinante doveva per lo più la metà del frutto, onde si diceva che teneva la terra *ad medietatem*. Vi erano quindi esposti gli oneri del locatario e le norme per la buona coltivazione. Il domino mandava un messo ad assistere al raccolto per garanzia della sua parte. In caso di controversia circa la lavorazione agricola si ricorreva a due periti, detti *tertius et quartus homo*.

Fra le clausole notevole è quella della rescissione del contratto per inadempienza ai patti, nel qual caso il domino poteva scacciare, *iactare vacuos*, i pastinanti. Segue la clausola che salvaguardava gli stessi pastinanti da ogni arbitrio del domino, il quale non li poteva, quando quelli fossero stati ai patti, nè *iactare neque nullam virtutem* (violenza) *vel invasionem facere*. Invece aveva l' obbligo di *vindicare eos ab omni humana persona*. Vengono in ultimo la sanzione penale e la corroborazione.

Nelle terre ove si seminava, la parte del frutto dovuto al domino si chiamava *terraticum*.

Non si ha esempio a Napoli della *charta incartationis*, ma di essa tien luogo la *charta laborationis vel pastinationis* (1). In generale fra Napoli e Amalfi vi è differenza notevole nelle consuetudini delle locazioni, e di ciò è causa principale la differente natura del suolo e la conseguente diversità di coltura e di lavorazione.

Dopo l' *incartaticum* ha importanza sulle terre amalfitane l' *assignatio ad pensionem*, sorta di colonia. Questa forma di locazione era adoperata per lo più nel territorio stabiano e nell' isola di Capri, dove prevalevano le terre seminatorie. Il canone che si corrispondeva era detto *pensio* e consisteva quasi sempre in genere, fossero legumi o

(1) Capasso, *Monumenta, Regesta Neapolitana*, n. 81, 110, 302, 377, 593.

cacciagione o bestiame ecc. Oltre di che il colono doveva in determinate solennità dell' anno delle prestazioni dette *salutes*.

Anche questa locazione aveva d' ordinario carattere di perpetuità, ma non ne mancano esempi a tempo limitato, ove il canone era dovuto parte in danaro e parte in frutto e si chiamava *calciarium* o *calzarum* ⁽¹⁾.

Le rescissioni dei contratti di locazione, fosse per forza maggiore o per consenso delle parti, si faceva per mezzo della *charta ammissionis*, detta anche con locuzione più generica *charta securitatis*, perchè riassicurava al domino il possesso della terra; nè mancano esempi in cui abbia la forma di una *charta manifesti*, così detta dalla formula *Manifestum facimus* con cui cominciava l' esposto. La formola del disposto era poi la seguente: *per bonam convenientiam ammisimus* ⁽²⁾.

Questa carta presso la Curia napoletana si chiamava *charta abscissionis* ⁽³⁾.

Il capitale, *capitania*, non appare sovente nella carta amalfitana; tuttavia è da supporre che, data l' espansione commerciale e la conseguente circolazione della ricchezza che dovette aver luogo presso gli Amalfitani, le carte di tal genere dovettero essere piuttosto frequenti, come frequenti dovettero essere i contratti mercantili di navigazione. E se, tanto dell' una che dell' altra specie, rarissimi sono gli esemplari superstiti, ciò si deve al fatto che soltanto per eccezione essi poterono trovare posto negli archivi monastici, che sono i soli fino a noi pervenuti.

Le condizioni principali erano le seguenti: il tempo del mutuo era lasciato ad arbitrio del mutuante; l' interesse, *labor*, era dovuto annualmente in generi, legumi, ecc.: il debitore poneva in pegno tutti i suoi beni: infine interveniva un mallevadore, *quindenator*, il quale garantiva il capitale al creditore con tutte le sue sostanze.

Questa carta è generalmente detta *memoratorius* e comincia con la formola: « *Recepimus nos . . . auri tari duodecim . . . in ea videlicet ratione ut dum tenemus ipsi suprascripti tari vestri et est vobis voluntas nobis illis dimittere, demus vobis labore omni annue . . . hoc est agnum unum etc. . . .* »

La clausola del pegno è: « *Unde posuimus vobis in pignus omnia nostra causa hereditates et substantias* ». Segue la clausola

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XLI. Per il *calciarium*, v. Simoncelli, *La prestazione detta calciarium*, in *Arch. Stor. Nap.*, XII, p. 789.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XXXI; *Cod. Ferris*, doc. 98.

(3) Capasso, *De Curialium ecc.*, p. 121.

della garanzia : « *Et bec omnia suprascripta quindenio ego L. . . . ut omnia suprascripta capitula habeatis a me salvos in terram in omnia mea causa hereditates et substantias* ».

Con la locuzione generica di *charta placiti seu promissionis* troviamo indicato l'unico superstito istrumento amalfitano di commercio marittimo ; mentre che più propriamente poteva essere detto *charta assignationis navidii* o qualcosa di simile.

Dopo il consueto protocollo, s' inizia il documento in questa forma : « *Charta placitis seu promissionis facta a nobis . . . vobis . . . nauclerio, quia cum Domino adiutorio et sanctis eius assignamus vobis ipso nabidio nostro quam habemus hic in civitate Amalfis, ad nabigandum nobiscum hoc anno in taxidio in Sicilia et de Sicilia ad Rabennam sibe ubi nos Dominus melius auxiliaberit cum predicto nabidio nostro* ».

Seguono le condizioni del contratto. Il pilota (*nauclerius*) doveva approntare la nave (*conciare nabidium cum temonis et arboribus et antenne et vele et anchore et cannabi et omnibus aliis exartitis et paramentis suis quam et cum ipsa barka*) ; indi poteva caricarvi la parte sua e quella « *de ipso nauclerato tuo* » in 60 cantaia di lana, senza nessuna spesa. Il padrone dal canto suo, che era il mercante, doveva all'atto della partenza pagare al nauclerio cento soldi d'oro : somma che, ritornando entro l'anno, doveva essere dal nauclerio resa senza interesse nè ritenuta (*sine labore et sine delinentia*). E rappresentava questo capitale una specie di assicurazione o garanzia, forse per le rispettive famiglie qualora la nave si perdesse. Il padrone infatti soggiunge nell'atto : « *Solummodo gita et benita ego predictus Sergius habeamus quindenati* (cioè per garanzia) *toti prefati solidi centum de mare et de gente* (cioè dai pericoli del mare e da quelli dei pirati) *sicut toto populo et toto prefato nabidio* (per l'equipaggio cioè e per la nave) *cum quo gimus et benimus* ».

Questo versamento di danaro nella Tavola amalfitana è detto *pecunia seu mutuo*, e l'art. 17 della stessa stabilisce che « *omne mutuuum et impruptionem remaneat supra patronum et eum respiciat* ».

Il nauclerio s'impegnava infine a provvedere, giunti a destinazione, al caricamento della parte di mercanzie spettantegli. Vi è la sola sanzione penale in 500 bisanti, poi la corroborazione e in ultimo le solite sottoscrizioni dei testi.

Altra carta degna di nota è quella per la quale, sia dall'autorità ecclesiastica, sia dai patroni, veniva assegnata una chiesa ad un sacerdote in rettoria. La *charta assignationis ecclesie* veniva fatta nella forma personale del concedente. Quando questi era l'arcivescovo vi

si intitolava: *Nos L. Dei gratia archiepiscopus sancte sedis amalfitane ecclesie una cum presentibus nobiscum astantibus magnalibus cuncte plevis huius nostri Archiepiscopii . . .* I patroni dicevansi *dominatores* e se erano molti *portionarii*.

La chiesa veniva assegnata a vita e la clausola speciale dell'atto era la seguente: *Non habeamus licentiam vobis (ecclesiam) tollere aut presbiterum vel laicum aut monachum vobis supermittere vel ordinare etc.* La chiesa veniva assegnata con tutte le terre della sua dotazione *et cum codicibus atque cum omnibus paramentibus suis et cum omni circulo atque pertinentiis*. Seguono gli obblighi imposti al prete di *die noctuque bene officiare . . . hereditates bene laborare . . .* e nelle principali solennità dare ceri ed incenso ai patroni *pro benedictione* (1).

Allorchè nasceva una contesa, *causatio*, tra due cittadini, le parti contendenti potevano senza ricorrere all'autorità giudiziaria nè alla pruova del giuramento venire ad un accordo, che dicevasi *convenientia sine sacramento*. Spesso, per raggiungere l'accordo non bastavano da sole le parti litiganti, ed allora esse ricorrevano ai *boni homines* o *nobiliores homines*, ed in tal caso la *convenientia* poteva essere *sine* o anche *cum sacramento*, dacchè i *boni homines* stessi potevano ordinare il giuramento. La carta che il curiale redigeva in seguito all'accordo intervenuto si chiamava *charta diffinitionis seu convenientie*, e talora la troviamo anche indicata con la locuzione generica di *charta securitatis*.

La formola della *charta convenientie sine sacramento* era la seguente: *a presenti die . . . deliberavimus atque et in presentis diffinivimus vobiscum . . . de causatione quam vobiscum habuimus . . . unde inter nobis habuimus altercationes multas et nobis altercantibus iam placuit Deo sine sacramento venimus vobiscum exinde in convenientia . . .* Oppure: « *Modo vero stetit inter nos per bonam convenientiam . . . et diffinivimus . . . et securitatem fecimus . . .* (2).

Il giudizio davanti ai *boni homines* si svolgeva generalmente con un accesso sul luogo ov'era l'oggetto della contesa. La precedenza era data alla prova documentale; qualora l'attore non potesse documentare il suo asserto, il convenuto aveva la precedenza nella facoltà della prova col giuramento (*babebat protimissi iurare et firmare per sacramentum*). E qualora il giuramento non fosse stato conforme al vero, poteva a sua volta l'attore giurare diversamente e così *sacra-*

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXI, CXXV.

(2) *Cod. Ferris*, doc. 5 e 17.

mentum tollere ⁽¹⁾. La formola era in tal caso: « *Et iudicatum est inter nos per sacramentum ut vos a parte vestra averetis protimissi nobis iurare et similiter nos exinde iurare a parte nostra . . .* » ⁽²⁾.

La stessa carta, con la stessa denominazione di *charta convenientie securitatis*, veniva redatta nella Curia napoletana.

Qualora l'accordo non fosse possibile nè la contesa potesse esser definita davanti ai *boni homines*, le parti ricorrevano al potere giudiziario.

Rare ed incerte sono le notizie di *iudices* prima della monarchia, e non è ben chiaro nelle fonti se si trattasse di *iudices ordinati* dalla somma potestà ducale o se con tale vocabolo s'indicassero niente altro che i *boni homines* ⁽³⁾.

Invece troviamo sufficienti ragguagli intorno al giudizio che si svolgeva davanti al Duca nel Palazzo amalfitano. Il giudizio allora avveniva in forma solenne. Il Duca di Amalfi sedeva *in convento plenario cum iudicibus et parentibus et fidelibus*. Il ricorrente era introdotto alla sua presenza ed esponeva la sua querela. Il Duca interrogava le parti e il *mediator*, quando vi era; indi pronunciava il giudizio. E spesso questo giudizio si rimetteva alla consueta procedura, ordinando ai *boni homines* l'accesso e alle parti il giuramento.

Di tale atto il curiale redigeva la carta che diplomaticamente non differiva dalle altre e si chiamava *charta iudicati*.

All'intitolazione del duca segue l'esposto nella forma seguente: « *A presenti namque die hoc iudicium a nobis iudicatum est propter firmitatis causa et verbo memorationis scribere iussimus. Cum autem stetissemus in convento plenario huius nostri amalfitani palatii cum iudicibus et parentibus nostrisque fidelibus venit coram nostram presentiam G. et reclamavit se nobis supra I. etc.* ». La formola del querelante è: « *Unde obsecro valdeque postulo potestatem vestram ut dignemini michi exinde iudicare* ». Segue il disposto: « *Deinde et nos sicut consuetudo est istius civitatis firmamus vobis . . . per hunc nostrum iudicatum ut etc.* ». Infine, come in tutte le carte emanate dalla *gloriosa potestas*, vi è un'ampia imprecazione, cui segue la finale corroborazione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Cod. Perris*, doc. 29.

⁽²⁾ Camera, I, p. 136, a. 952.

⁽³⁾ Camera, I, c.

⁽⁴⁾ *Cod. Perris*, doc. 33, a. 1055; v. pure *ibidem* doc. 23 e 30.

Venuta la monarchia, la suprema potestà giudiziaria fu conferita allo stratigoto, che i re normanni avevano preposto al ducato di Amalfi. In quest' epoca vi furono senza dubbio dei *iudices ordinati*.

Il giudizio avveniva *in convento plenario Curie*, dove lo stratigoto era assistito dai *iudices* e dai *boni homines*.

La Curia non si teneva soltanto nella città di Amalfi, ma anche in qualche altra principale città del Ducato, *come Ravello.

Il reclamante, come presso l' antica Curia ducale, si presentava ed esponeva la sua *reclamatio*, che finiva con la formola: « *unde obsecro valdeque postulo vestram prudentiam ut . . . facite nobis exinde iudicatum per laudamentum de ipsis nostris iudicibus* ».

Lo stratigoto, dopo l'interrogatorio, riassumeva la controversia, e la sentenza, *laudamentum*, era emessa dai giudici. Lo stratigoto quindi ne ordinava la esecuzione.

La forma di questa *charta iudicati* normanna è ancora identica nella sua struttura diplomatica a quella dei tempi ducali (1).

Forma quasi simile ha la *charta iudicati* napoletana. Una differenza notevole sta soltanto nella formola con la quale comincia l' esposto: « *Orta intentione inter etc.* » (2).

Oltre ai suddetti tipi ben determinati di carta, si rinvengono nei diplomatici amalfitani, come pure in quelli napoletani, varie locuzioni generiche, adoperate ad indicare alcuni gruppi di carte o considerate in base ad identità di sostrato giuridico, o anche talora in base ad identità diplomatiche.

La denominazione di *charta securitatis* l' abbiamo già trovata ad indicare le *chartae ammissionis* e le *chartae diffinitionis*. E difatti, tanto nelle une che nelle altre, si tratta di modificazione di un rapporto giuridico intervenuta in seguito a *convenientia* tra le parti. L' atto che convalidava tali convenzioni dava la *securitas* ad una o ad entrambe le parti dopo che l' antico rapporto giuridico era stato turbato da una lite o da una forza maggiore. Si tratta quindi sempre di una carta che aveva modificato un preesistente rapporto giuridico.

Nell' stesso senso troviamo una *charta securitatis* emessa nel 1145 per ordine di Atenolfo regio Camerario di re Ruggiero, affinchè un tal prete Giovanni non fosse molestato circa una pretesa penale che doveva pagare per inadempienza di un precedente contratto (3).

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CLIII, a. 1150.

(2) Capasso, *De curialium etc.*, p. 123.

(3) Camera, I, p. 342.

Significato ancora più largo ha la locuzione di *charta manifesti* o *manifestum*; e pare che abbia valore puramente diplomatico, perchè potendo rivestire quasi ogni rapporto di diritto, si distingue dalle altre carte per la sua forma più breve e meno solenne di quella dei consueti atti curiali. Troviamo infatti sotto tale forma delle *chartae venditionis*, *ammissionis* ecc. e perfino qualche *charta diffinitionis* (1). La *charta manifesti* manca a volte del protocollo, iniziandosi con l'esposto: « *Per hanc chartam manifestum facimus*, o più semplicemente *manifestum facimus*. Ed oltre la forma più semplice null'altro ha di notevole.

Altra locuzione generica è quella di *charta traditionis*, e si applicava a tutti gli atti che implicavano trasferimento di beni, quali le vendite, le donazioni ecc.

Maggiore importanza ha la *charta firmationis*. Indicavasi con questo nome la sanzione legale di un rapporto giuridico già avvertosi di fatto, ma senza che fosse stato redatto l'atto, oppure di cui l'atto era andato smarrito.

Da una carta del 1008 appare che in occasione di nozze i genitori avevano dato al loro genero *pro dote* una terra, ma non gli avevano fatta, *in die votorum*, la *charta ydiocheri*. Occorrendo, dopo vari anni, legalizzare quella donazione, essi fecero una *charta firmationis* (2). E così, altra volta, non essendo stato redatto l'istrumento di una vendita di terra, avvenuta in fatto, ed avendo il compratore rivenduta la terra a un terzo, il primo venditore fece a quest'ultimo una *charta firmationis* (3).

Nella sua struttura diplomatica questa carta ha la stessa forma della carta di cui assunse la funzione. Soltanto l'esposto comincia con la formola speciale: . . . *scribere et firmare visi sumus vobis hanc chartam firmationis*; cui segue la dichiarazione della mancanza della carta originaria e il motivo per cui fu redatto l'atto. Ed il disposto s'inizia con la formola: *Ideoque de presente firmavimus vobis per hanc chartam*.

Altro vocabolo generico è *placitum* e sta ad indicare qualsiasi privata convenzione. Sono quindi numerose e svariate le carte cui venne dato quell'appellativo. Esso però denota, piuttosto che l'istrumento nella sua forma (*charta*), il contenuto giuridico di esso.

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XIII, XIV, XXIX, CLXVII.

(2) Camera, I, p. 217.

(3) Camera, I, p. 190.

Non rinveniamo nelle carte di Amalfi il *mediatorium*, il contratto cioè per *mediatores*, comune in altre parti d' Italia e adoperato anche in Napoli. Esso però non doveva essere sconosciuto ai curiali amalfitani dacchè in una *charta iudicati* del 1055 si fa cenno dell' interrogatorio di un mediatore fatto dal duca (1).

Vi è infine un tipo diplomatico di carta, che riveste i più svariati *placita*, e si distingue per la mancanza di tutto il protocollo iniziale, per la semplicità e la brevità della forma, per l' assenza di quasi tutte le clausole, ridotte alla sola comminatoria, e qualche volta per la datazione che fa parte della sottoscrizione del curiale. Questa carta che ha le caratteristiche di una imbrevatura, non è indicata con alcun nome speciale, ma ricorda la *charta recapitulata* della Curia napoletana (2).

Molto difficile è l' assegnazione della data a questa carta, perchè spesso non vi sono altri elementi di datazione che la cifra dell' indizione e come semplice indizio i nomi di quelle parti, di quei testi, di quel curiale che possano eventualmente rintracciarsi in altre carte di data sicura. Non oltrepassano tali carte il secolo XI.

Esse sono probabilmente una redazione ad uso delle parti, raccorciata e fatta in forma meno solenne, per quanto ugualmente valida, di atti già estesi nella forma e coi riti della Curia.

Charta verace si diceva l' atto originale, ed *exemplum* la copia. Nessuna indicazione speciale distingue la copia, nè davanti al protocollo, nè in fine. La rivelano soltanto le sottoscrizioni dei testi, i quali, avendone udita la collazione, firmavano in questa forma: *C. testis est quia ipsa charta ex qua ista exemplata est vidit et legit*. E il curiale nella sua sottoscrizione invece di porre *scripsi* pone *exemplavi*, oppure *confirmavi* nel caso che fosse stato anche autore dell' originale. Manca in conseguenza ogni elemento per la datazione della copia.

L' atto valido era detto *charta firma*, ed allorchè in virtù di una nuova carta o per altre ragioni stipulate ne cessava la validità, veniva detta *charta rupta* o *disrupta*, o anche *inanis* o *vacua*.

Come tutte le altre scritture medievali, ancora altri campi di studio ci porge la *charta* di Amalfi: e fra essi il più importante è senza dubbio quello della storia del diritto.

Le vicende del diritto nell' Italia meridionale, dopo della caduta dell' Impero romano, sono state oggetto di numerosi studi, e l' inda-

(1) *Cod. Perris*, doc. 33.

(2) Capasso, *Monum. Regesta neapolitana*, n. 571.

gine assume un particolare interesse in quelle città del litorale campano che, come Napoli ed Amalfi, furono gelose custodi della tradizione romana, perchè di quì può misurarsi fino a che punto la romanità abbia potuto reggersi incorrotta ed opporsi alla schiacciante preponderanza barbarica.

È certo che il fondo del diritto che ha imperato ad Amalfi nell'alto medio evo era romano giustiniano. Lo dimostrano le Pandette rinvenute in questa città dai Pisani nel 1137 e l'esame delle scritture di diritto privato, ove per altro è frequente l'invocazione della *lex et consuetudo Romanorum*, nè mancano citazioni della *lex imperialis* o dei *praecepta divi Iustiniani* o di alcune determinate leggi, tra cui comune è la *lex falcidia*. Evidentemente per diritto comune, *lex et consuetudo nostre civitatis*, s'intendeva il diritto romano.

Ma una prima questione viene in tal punto: applicarono in realtà gli Amalfitani la legge romana integra, come opina il Gay in base alle invocazioni che ne riscontra (1), oppure, come par più verisimile, il diritto tradizionale, progressivamente adattandosi alle mutate condizioni della vita sociale, si trasformò in un diritto volgare che prese poi forma di legge scritta nelle famose *Consuetudini* redatte nel secolo XIII? (2).

Altra questione importantissima è se la soverchiante influenza beneventana e poi salernitana sulle coste della Campania fosse riuscita a far penetrare nei liberi paesi romani elementi di diritto longobardo. Amalfi, al pari di Napoli e di Sorrento, subì nel secolo IX la violenza dei duchi di Benevento. Da alcune carte di quel tempo, citate dal Camera (3), si rileva che avesse corso legale in questa città la moneta del duca Arechi. Elementi di diritto germanico non vi appaiono però in modo indiscutibile. E la questione è stata già variamente dibattuta. Già il Racioppi aveva affermato che nelle *Consuetudini* di Amalfi il fondo del diritto dotale e successorio era longobardo (4): egli vide nella *quarta* ch'era in voga ad Amalfi una sorta di *morginap*, e in alcune disposizioni riguardanti la successione e la

(1) Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, p. 572, segg., contro l'opinione del Brandileone che la legge romana fosse conosciuta ad Amalfi per tradizione orale (*Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale*).

(2) Vedi la recensione dello Schipa allo Hartmann, in *Archivio Storico Napoletano*, a. XXXV, p. 176.

(3) Camera, o. c.

(4) Racioppi, *Le Consuetudini civili di Amalfi del 1274*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. V, p. 1 segg.

divisione dei beni, e nella stessa pratica della comunione dei beni, i caratteri del diritto longobardo.

Ma v'ha di più: il Gaudenzi ⁽¹⁾ e più recentemente il Gay ⁽²⁾ hanno notato come in molte carte cavensi, ove gli attori sono amalfitani, pur non mancando l'invocazione della legge romana, vi hanno piena applicazione gli istituti longobardi della *wadia* e del *launegild*. Senonchè la contraddizione che essi vedono tra la legge invocata e il diritto applicato è soltanto apparente. Gli amalfitani, che in qualità di *waregangi* vivevano numerosi nel vicino principato longobardo di Salerno, in base al principio allora vigente della personalità del diritto, professavano il diritto romano, il quale perpetuandosi nei discendenti di quelli costituiva un vero diritto gentilizio ⁽³⁾. Bisogna però considerare che i loro atti giuridici si compivano spesso con longobardi e sempre davanti al magistrato longobardo; e che sarebbe assurdo pensare che in territorio longobardo e con attori tanto longobardi quanto romani, fosse prevalso il diritto di questi a quello dei primi. Ed è perciò che sovente troviamo un amalfitano prestar *wadia* o dare il *launegild* ad un salernitano. Ma ciò non vorrà mai dire che l'amalfitano abbia professato il diritto longobardo, nè, tanto meno, che questo si sia infiltrato entro i confini del ducato di Amalfi. E gli elementi, per altro discutibili, che ne vide il Racioppi nelle Consuetudini, dovranno in ogni caso considerarsi per tali o non, forse, come norme elaboratesi nell'evolversi delle consuetudini locali, che abbiano soltanto una casuale e pur lontana analogia con le norme del diritto longobardo?

Altra questione è se ad Amalfi abbiano mai avuta applicazione le leggi bizantine. Soltanto qualche rara e timida apparizione pare che quel diritto vi abbia fatto: traccia appariscente nè troviamo infatti nello *ius prothimissi*. Ma è troppo poca cosa per potere rispondere affermativamente alla questione. E ciò conferma ancora una volta l'indipendenza dall'Impero che Amalfi aveva pienamente conseguita.

Tali questioni, il cui studio esorbiterebbe dai limiti di un lavoro diplomatico, ho voluto tuttavia accennare a dimostrare quale contributo importante possa dare la *charta* amalfitana alla conoscenza del diritto nelle nostre regioni.

(1) Gaudenzi, *Le vicende del mundio nei territori longobardi dell'Italia meridionale*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. XIII, p. 95 sgg.

(2) Gay, o. c., p. 574.

(3) Genuardi, *La lex et consuetudo Romanorum nel principato longobardo di Salerno*, in *Arch. Stor. Nap. nuova serie*, a. I, p. 525 sgg.

Dolorosamente poco o nulla dai documenti superstiti si può trarre che rischiarano un argomento di grande interesse, il diritto nautico. Di contratti di navigazione, come si è visto, non avanza che qualche rarissimo esempio: e quindi il maggior monumento resta sempre la frammentaria *Tabula amalphitana*.

Assai più modesto che non alla conoscenza del diritto è il contributo che tali documenti danno alle cognizioni storiche locali; ed esso va quasi limitato alla cronologia dei duchi e delle varie dominazioni. Le istituzioni invece vi si possono ricostruire con sufficiente chiarezza: ed elementi interessanti, quantunque rari, ne abbiamo tratti per la conoscenza del rudimentale ordinamento giudiziario e della sommaria procedura.

Anche lo studio del costume vi troverebbe elementi, e copiosissimi ne sono per la conoscenza della casa e della suppellettile domestica, dell'agricoltura e delle consuetudini agricole.

Importante è infine lo studio della lingua, specialmente nei documenti del secolo X, ove la troppo imperfetta educazione letteraria dei scribi fa spesso largamente trasparire la deformazione della lingua latina in quella volgare. Non rare ricorrono in alcune carte locuzioni di lingua parlata: frequentemente si osservano, la caduta del *t* finale nella terza persona dei verbi, il passaggio della preposizione *de* al caso genitivo, la sostituzione del *da* all' *ab*, l' ampliamento dell' uso dell' ablativo tendente a surrogare tutti gli altri casi, che han già a loro volta perduto tutto l' antico valore. Interessante è la ricerca dei neologismi d' importazione barbarica e delle forme derivanti da corruzione di linguaggio (1). La sintassi è stranissima ed il periodo è del tutto deformato, quando non manchi a dirittura. Impera la formola: ma abitualmente lo scriba non cura il nesso logico tra formola e formola, nè quello grammaticale, con grave danno della sintassi e spesso della intelligibilità del documento. Soltanto nel secolo XII la restaurazione degli studi giuridici e l' incremento della cultura fan giungere i loro riflessi anche nei recessi della costa amalfitana, ove i curiali danno alla *charta* una struttura giuridica più perfetta e una miglior forma latina.

RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA

(1) Vedi il *Glossario*, nel *Codice Diplomatico Amalfitano*.

L'Archivio del " Tribunale delle strade ,, e la sua fondazione.

Nell'ultimo fascicolo di questa medesima Rivista, recensendo l'ottimo volume di L. Guasco, *L'Archivio storico del comune di Roma*, accennavo all'utilità che avrebbe avuto per gli studi storici in Roma una serie di contributi alla storia esterna e della fondazione dei singoli Archivi.

Con la nota presente faccio oggi seguire una esemplificazione di quello che allora intendevo, riferendo con la massima brevità i fatti e i documenti che determinarono la fondazione d'un archivio che, come avremo occasione di riscontrare, ha più di un rapporto proprio con quello del comune di Roma: l'Archivio della Presidenza o Tribunale delle strade che ora si conserva nell'Archivio di Stato.

Nel verbale della seduta del Tribunale delle strade tenutasi il 24 settembre 1742 in casa dello stesso Presidente e Chierico di Camera Mons. Casoni, leggiamo infatti quanto segue (1):

« Essendosi coll'esperienza riconosciuto quanta utilità sarebbe risultata al nostro Tribunale se si fosse per lo passato ritenuto un *Archivio* dove con buon ordine e metodo si fossero conservate le notizie e li documenti degli affari occorsi tanto del detto Tribunale quanto della detta Tassa fissa, giacchè talvolta per mancanza delle dette notizie e documenti o per non saperne la memoria o tempo preciso restano incagliati i negozii, prendendosi abbagli d'importanza e non si può ben condurre la

(1) Arch. d. Presidenza delle strade; Libri Congregationum, vol. 16 (1742-1746).

difesa delle ragioni e diritti del detto Tribunale e Tassa fissa, si è risoluto di fare il *detto Archivio* dove si radunino le dette notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine *con le distinzioni et indici necessarii*. Al quale effetto si è ordinato che si deputi persona capace ad arbitrio di Mons. Presidente pro-tempore, dal beneplacito del quale detta persona debba dipendere ».

Da un decreto del 2 gennaio dell'anno seguente sappiamo anche il nome della persona su cui cadde la scelta di Mons. Presidente; che fu certo « Sig. Filippo Malvezzi » (1) deputato « archivista o sia custode del medesimo archivio con annuo assegnamento di scudi trenta, da pagargli tre mesi per tre mesi ».

Quanto al luogo, s'era pensato da prima che, distribuito l'Archivio « in due rispettivi armarii separati », si potesse intanto « e per modo di provisione », ritenere uno di essi « in casa di Mons. Presidente e l'altro nella nostra Computisteria » (2).

Ma non si tardò a tornare su quella decisione. Ecco infatti quanto fu deliberato in una successiva seduta (15 gennaio 1743) dallo stesso Tribunale delle strade:

« Essendosi . . . considerato che sarebbe meglio stabilire il nostro Archivio in qualche stanza nel palazzo di Campidoglio, già che il nostro magistrato è Romano et è stato fatto per beneficio et ornamento di quest'alma Città, si sono pregati li signori conte Alessandro Petroni, e Marc' Antonio Grassi illustrissimi maestri di strade che procurino da' Signori conservatori detta stanza per comodo del Tribunale a detto effetto, e, quando questa si ottenga, dovranno ivi portarsi i credenzoni suddetti con le notizie e scritture conforme viene ordinato in detta risoluzione delli 24 settembre 1742 » (3).

E i « signori conservatori » non rimasero a lungo sordi alle ben motivate richieste degli « illustrissimi maestri di strade ».

(1) Arch. d. Presidenza delle strade; Iura diversa, vol. 36, cc. 96-97.

(2) Idem; Libri Congregationum, vol. 16 (1742-46) sotto la data 24 settembre 1742.

(3) Idem; sotto la data 15 gennaio 1743.

Con rescritto del 20 febbraio di quel medesimo anno essi infatti consentivano al Tribunale delle strade « l'uso e comodo » di una stanza nel palazzo dei Conservatori, e precisamente « dell'ultima stanza dell'atrio del palazzo di detta nostra camera Capitolina, nel qual atrio vi è ancora l'altra stanza in cui si conserva l'archivio segreto di detta Camera eretto d'ordine della felice memoria di Clemente XII, la quale stanza ultima servì poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro per le finestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze ed altro, e talvolta anche ad usi più vili ».

Tanto risulta da un motu-proprio di Benedetto XIV che, salvo le clausole finali, riproduciamo *in extenso* come appendice.

Ecco come l'Archivio del Tribunale delle strade potè diventare contiguo a quello segreto del Comune di Roma, e chi sa che questa contiguità non possa fornire la chiave d'un enigma che sarebbe altrimenti così difficile spiegare: e cioè perchè dei volumi che mancano nella serie delle « Lettere patenti » dell'Archivio del Tribunale delle strade, sei se ne trovino proprio nell'Armadio IV dell'Archivio storico del Comune di Roma.

Quanto al motivo che aveva fatto cadere la scelta proprio su « l'ultima stanza dell'atrio del palazzo » dei Conservatori, esso va evidentemente riferito a quel processo ⁽¹⁾ di progressivo restauro, di miglioramento e sistemazione del palazzo dei Conservatori che si prolunga per tutta la prima metà del secolo XVIII e in cui ebbero gran parte due papi: Clemente XII e Benedetto XIV.

Il primo lasciò legato il suo nome alla fondazione dell'Archivio segreto Capitolino: il secondo ampliò anzitutto il Capitolino aggiungendogli una stanza contigua, « prima affittata ad un venditore di frutta », e in un'altra, pure « cohaerentem » e che, come abbiamo visto, fino a poco tempo prima era servita « per riporvi tavolozze ed altro e talvolta anche ad usi più vili », raccolse e costituì il nuovo Archivio del Tribunale delle strade.

Nella Roma pontificia di tutto si poteva essere scarsi fuor che di lapidi: se ne era murata una per la fondazione dell'Ar-

(1) Cfr. per questa parte RODOCANACHI: *Le Capitole Romain antique et moderne*; Paris, Hachette, 1904, e specialmente i particolari riferiti a pp. 175-79.

chivio segreto, se ne murò naturalmente una per quella dell'Archivio delle strade. Come poco nota, per quanto riportata dal Forcella ⁽¹⁾, la riproduciamo qui appresso :

BENEDICTO XIV. PONT. OPT. MAX.
 QUOD
 PECULIARE TRIBUNALIS VIARUM
 ARCHIVUM (sic)
 QUO REI FISCALIS ADMINISTRATIONI
 CIVIUM COMMODO ET PUBLICAE UTILITATI
 PROSPECTUM ESSET IN POSTERUM
 INSTITUERIT
 ET LOCUM SATIS AMPLUM ATQUE IDONEUM
 SENATUS POPULIQUE ROMANI
 TABULARIO COHAERENTEM
 PRO VETERI IURE AC DIGNITATE MAGISTRATUS
 IN CAPITOLIO CONCESSERIT
 NICOLAUS CASONUS C. A. CLERICUS VIAR. PRAESES
 PRINCIPI PROVIDENTISSIMO POSUIT ⁽²⁾
 ANNO CHRISTI MDCCXXXIII PONTIF. IV.

*
 * *

Infine dobbiamo avvertire che la data della fondazione dell'Archivio delle strade non coincide con quella iniziale delle carte ch'esso ora conserva. Nella stessa seduta del 24 settembre 1742, che abbiamo parzialmente riferito innanzi, s'era infatti deliberato che non si guardasse solo al futuro, ma si raccogliessero « quelle notizie, memorie, documenti e posizioni, siano originali o siano copie, che si ritrovano tanto presso l'Illustrissimi signori Prelati Presidenti, li signori Uditori e Fiscali *passati e presenti* gl'Architetti ed altri ministri del Tribunale, quanto in Computisteria e nell'offizio purchè non siano necessarie e solite ritenersi in detti luoghi, come anche presso qualsiasi altra persona;

⁽¹⁾ *Iscrizioni delle Chiese e d'altri edifici di Roma*; Roma, 1869: vol. I, p. 82, n. 246.

⁽²⁾ L'iscrizione si legge tutt'ora sulla porta d'accesso a una stanza del palazzo dei Conservatori che ancor oggi appare come « ultima », attigua a quella che fu già dell'Archivio segreto, e in cui ora si conservano i « Monumenti degli Orti Meccanziani ».

il tutto secondo gl' ordini che Mons. Illustrissimo Presidente darà al detto ⁽¹⁾ Archivista ».

Ecco perchè l' Archivio della Presidenza e Tribunale delle strade comincia ora, nelle sue serie principali e continuative — *Iura diversa, Libri Congregationum* etc. — coi primi del sec XVII, e le « Lettere patenti » risalgono fino all' anno 1569 ⁽²⁾.

Rimarrebbe ora a spiegare come e quando l' Archivio del Tribunale delle strade uscì dal Palazzo dei Conservatori, come e quando scese il Colle Capitolino e per quali vicende venne da ultimo a far parte dell' Archivio di Stato.

Ma tutto questo, dirò con Ludovico Ariosto :

Fia meglio differirlo a un' altra volta.

EMILIO RE

⁽¹⁾ Arch: d. Presidenza delle strade : Libri Congregationum, vol. 16 (1742-1746), alla data indicata.

⁽²⁾ Non va inteso, naturalmente, che nella Presidenza delle strade si esaurisca il materiale archivistico che può essere messo a profitto per lo studio dell' amministrazione delle strade e anche dell' edilizia qui in Roma. Il Müntz, il Lanciani e il Rodocanachi hanno già mostrato ampiamente come possano essere utilizzati, segnatamente per i tempi più antichi, gli archivi notarili e le serie dei mandati e dei *Diversorum* dell' Archivio Camerale.

Più specifici ancora, e tutti appartenenti al periodo in cui il « magistrato » delle strade tocca il suo fiore, sono i volumi seguenti, che riferiamo qui appresso in ordine cronologico :

1.^o (1467) Liber inventionum extraordinariorum viarum et platearum alme Urbis etc. . . . domini Jeronimi de Gigantibus specialis Commissarii sanctissimi d. n. Pauli II.

2.^o (1499) Libro dello offitio delli signori maestri delle strade et difitii de Roma cioè de misser Evangelista delli Rossi et de misser Stephano Bufalo delli Cancellieri.

3.^o (1535-37) Liber introitus ex exitus offitii magnificorum dominorum Angelii Bubali de Cancellariis et Latini Juvenalis de Mannettis magistrorum stratarum et edificiorum.

4.^o (1554-55) Diversi gettiti.

5.^o (1549-68) Libro del rischoso e pagato per ordine de li signori mastri di strada di Roma.

6.^o (1571) Entrata dell' offitio del mastro di strada.

7.^o (1514-83) Taxae.

Salvo il 5.^o che fa parte ancora dell' Archivio Camerale, serie Fabbriche, tutti gli altri, con assai dubio criterio d' opportunità, sono stati posti e si trovano in testa dell' Archivio del Tribunale delle strade del quale verisimilmente non hanno fatto mai parte.

Benedictus Papa XIV

Motu proprio etc. (1). Avendo noi fatta seriamente riflessione alla grande utilità che sarebbe risultata al nostro Tribunale delle strade se si fosse per lo passato ritenuto un Archivio dove con buon ordine e metodo si fossero conservate le notizie e documenti degli affari occorsi nel detto Tribunale tanto nelli suoi correnti negozii quanto in quelli che riguardano la tassa fissa, siamo volentieri condescesi ad approvare e confermare, sicome Noi per la presente nostra cedola di moto proprio colla pienezza della nostra apostolica autorità confermiamo ed approviamo, le risoluzioni della congregazione di detto nostro Tribunale del dì 24 settembre dell' anno scorso 1742 e delli 15 gennaio 1743 come se qui di parola in parola fossero inserite, tanto rispetto al fare in genere il detto Archivio dove si radunino le dette notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine colle distinzioni et indici necessarii, quanto alla deputazione dell' Archivistà dependente in tutto dal beneplacito et arbitrio del Presidente delle strade pro tempore, colla provisione per ora di annui scudi trenta da aver avuto principio dal primo ottobre prossimo passato da pagarsi di trimestre in trimestre, cioè scudi quindici annui del conto corrente ed altrettanta somma da quello della tassa fissa e con quel proporzionato augumento che a misura del crescimento delle fatighe parerà al suddetto Presidente pro tempore, con approvare inoltre l' esecuzione già principata a dare alle suddette risoluzioni e tutte le spese fatte per li credenzoni a tale effetto destinati e tutte le altre che sono occorse o pure occorreranno a titolo di pagamento, ricognizioni ed altro sopra ambedue li suddetti conti sino alla totale perfezione, conservazione e custodia di detto Archivio; e perchè il nostro magistrato delle strade è stato in origine Capitolino ed ha altre relazioni alla camera di Campidoglio con esser anche soliti Noi ed i nostri predecessori di deputare quattro cavalieri romani col titolo di maestri di strade e perchè anche sembra congruo che dovendosi mettere e conservare in buon ordine le materie più specialmente riguardanti le fabbriche, siti, strade, piazze ed altro della nostra città di Roma e le strade del suo distretto si collochino tutte in luogo pubblico e che appartiene al magistrato del Popolo Romano, perciò avendo anche il detto Tribunale delle strade riportato il consenso del conte Rutilio Vidaschi e di Gio. Battista Sampieri nel passato trimestre attuali conservatori di Roma, dato da' medesimi colla riserva del nostro beneplacito come dal loro rescritto delli 20 febbraio 1743 che comandiamo conservarsi

* (1) Arch. di Presidenza delle strade; Iura diversa, vol. 36, cc. 101-103.

originalmente negli atti del nostro Tribunale delle strade, perciò parimente di nostra certa scienza e deliberata volontà e colla pienezza della nostra autorità pontificia per questa nostra cedola di motu proprio diamo e concediamo al detto nostro Tribunale delle strade l'uso e comodo dell' ultima stanza dell' atrio del palazzo di detta nostra camera Capitolina, nel qual atrio vi è ancora l' altra stanza in cui si conserva l' archivio segreto di detta Camera eretto d' ordine della felice memoria di Clemente XII nostro predecessore, la quale stanza ultima servì poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro per le finestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze ed altro e talvolta anche ad usi più vili, con che però il detto Tribunale delle strade non possa mai nè in verun tempo servirsene ad altro uso fuorchè per detto Archivio e che tutte le spese, le quali occorreranno, tanto per la presentanea riduzione in buono stato quanto in futuro per la sua conservazione e custodia si facciano sempre dal detto Tribunale distribuite nei conti sopra enunciati senza verun aggravio di detta camera Capitolina, quali spese di nuovo specialmente approviamo e confermiamo, comandando alli detti conservatori, tanto presenti quanto futuri e loro mastro di casa ed a tutti gl' altri ministri a' quali spetta ed appartiene che in esecuzione di questa nostra volontà consegnino la stanza suddetta al detto nostro Tribunale e suoi ministri ad effetto di servirsene per l' uso e comodo da Noi come sopra determinato, volendo e decretando che alla presente nostra cedola di motu proprio non possa mai alcun vizio di surrezione o orrezione etc. Dato dal nostro palazzo Apostolico di Montecavallo questo dì 6 aprile 1743.

VARIETÀ

V. — NORME PER SCARTI NEGLI ARCHIVI DELLA REV. CAMERA APOSTOLICA.

Nel R. Archivio di Stato di Roma e precisamente fra le schede del notaio Filippo Apolloni (Notai della Camera, f. 132, a. c. 69-74) si legge quanto segue :

« Certifico io infrascritto Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, con studio nella piazza di Monte Citorio, numero 132, qualmente negli atti miei trovasi rogata esibita del tenore seguente :

Esibita di dispaccio dell' Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni per la istituzione di una special Congregazione all' oggetto di riferire se possano dagli archivi escludersi le carte di epoca antica e di niuna entità ; e di un foglio contenente il parere su tal particolare esternato dalla stessa Congregazione.

Per

La Reverenda Camera Apostolica,

a di primo febraro milleottocentotrentanove, del pontificato della Santità di nostro Signore Gregorio papa XVI felicemente regnante l'anno VIII, indizione romana XII. Innanzi di me Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica con studio in Roma, piazza di Monte Citorio, numero 132, e testimoni infrascritti presente e personalmente esistente monsignor illustrissimo e reverendissimo Giuseppe Luigi Bartoli, patrizio romano, cavaliere dell' Ordine di San Gregorio Magno, Avvocato generale del Fisco e della Camera Apostolica, domiciliato piazza dell' Apollinare numero 33, a me cognito, il quale in virtù di un ordine contenuto nel Biglietto dell' Eminentissimo signor Cardinale Gamberini, segretario per gli affari di Stato interni, datato il trenta gennaio scorso numero 84075, che rilascia in originale perchè venga allegato al presente atto, ha esibito :

1.^o un dispaccio originale del prelodato Eminentissimo Segretario per gli affari di Stato interni in data tre gennaio suddetto, numero 83313, col quale viene istituita per comando espresso di Nostro

Signore una special Congregazione all' oggetto di riferire se possano dagli archivi, ormai ridondanti, escludersi alcune carte concernenti epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte dei dicasteri camerali :

2.^o il parere esternato dalla stessa Congregazione, riunitasi il giorno nove gennaio passato, sottoscritto da tutti li membri della medesima ed approvato da Sua Santità, a forma del rescritto posto in margine dall' Eminentissimo signor Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni dalla udienza del trenta di detto mese, affinchè il tutto venga conservato fra i pubblici istrumenti negli atti miei, conforme conservo, del tenore ecc.

Sopra le quali cose ecc.

L' atto fatto in Roma, letto e pubblicato in una delle camere di residenza del lodato monsignor illustrissimo e reverendissimo Bartoli, posta, come sopra, piazza dell' Apollinare, numero 33, presenti li signori Giacomo Pacini, figlio della bo.me. Giuseppe, romano, militare in ritiro, domiciliato piazza di Monte Citorio, numero 130, e Luigi Fortini, figlio della bo.me. Giuseppe, da Salerno, impiegato nell' ufficio del Bollo de' drappi di lana, domiciliato nel palazzo Curti Lepri a piazza Farnese, numero 37, testimoni al presente atto specialmente richiesti :

G. L. Bartoli, avvocato fiscale

Giacomo Pacini, testimonio

Luigi Fortini, testimonio

Per il signor Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, Adamo Toschi sostituto rogato. Registrato a Roma li cinque febraro 1839 con un inserto in tre pagine senz' apost. volume 165, Atti pubblici, foglio 76 r. sas. 4 gratis a forma d' ordine superiore. — V.^o Compagnoni, preposto.

Tenore del dispaccio 83313.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni tre gennaio milleottocentotrentanove.

La Santità di Nostro Signore si è degnata disporre che una Congregazione particolare presieduta dal sottoscritto Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni e della quale faranno parte i monsignori, Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, Tesoriere generale di essa Reverenda Camera, Decano de' Chierici di Camera, Decano della Sagra Romana Rota, e Decano dei Prelati votanti del Tribunale della Segnatura di Giustizia, Vicegerente di

Roma, Presidente della Congregazione di S. Girolamo della Carità, Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, e Commissario generale della Reverenda Camera medesima, riferisca se o no possano dagli archivi, oramai ridondanti, escludersi alcune carte appartenenti alle rispettive prefate giurisdizioni e riferibili a epoca antica e di niuna entità, onde possa procedersi alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte de' Dicasteri camerali.

E siccome la Congregazione suddetta si adunerà nelle Camere Vaticane del Cardinale sottoscritto nella mattina di mercoledì nove del corrente gennaio alle ore diciassette in punto, così sarà compiacente monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco, a volervi intervenire per compilarsene il relativo rapporto

A. B. Card. Gamberini

Monsignor Bartoli avvocato generale del Fisco.

Registrato a Roma li 5 febraio 1839 in due pagine senz'apostille, volume 333, Atti privati, foglio 51 r., casella 6, ha pagato « gratis » a forma d'ordine superiore. C. Vagnolini P.^o.

La Congregazione particolare, deputata dalla Santità di Nostro Signore con biglietto del tre gennaio corrente per riferire se possano dagli archivi, ridondanti, escludersi alcune carte riferibili ad epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte de' Dicasteri camerali, e composta dell'Eminentissimo signor Cardinale Gamberini, segretario per gli affari di Stato interni, presidente, di monsignor Uditore della Camera, di monsignor Tesoriere generale, di monsignor Decano della Sagra Rota, anche nella qualità di Presidente della Congregazione di San Girolamo della Carità, di monsignor Decano del Tribunale Supremo di Segnatura, di monsignor Vicegerente di Roma, di monsignor Avvocato generale del Fisco e di monsignor Commissario della Camera Apostolica, si è radunata nelle Camere del prelodato Eminentissimo alle ore diciassette di questo giorno, e dopo implorato il divino aiuto, preso ad esame lo stato attuale degli archivi e sentite le osservazioni di monsignor Tesoriere e del predetto Avvocato del Fisco, che ha fatto le veci di segretario, ha deciso di proporre al Santo Padre ciò che segue :

1.^o che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto giudiziarii che amministrativi una segregazione delle carte che saranno reputate inutili da quelle che debbono conservarsi; che le carte reputate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresses, e che siano asso-

lutamente ed indistintamente conservate tutte le carte relative all' epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso ;

2.^o che quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati *Brolardi*, *Manuali* e *Libri sententiarum*, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de' documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae* ;

3.^o che i libri de' falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Memorialium*, *Accomodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all' epoca indicata, debbono in generale essere considerati come carte inutili e da sopprimersi ;

4.^o che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell' Archivio della pia Congregazione di San Girolamo della Carità debbano trasportarsi a spese dell' Erario dall' archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle, che da persone perite, da destinarsi all' uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità ;

5.^o che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell' archivio rotale e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte ; e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell' archivio Salviati, dopo che saranno segregate le inutili ;

6.^o che, quanto alle carte de' Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti ; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della Sagra Congregazione del Buon Governo, interpellando a questo effetto monsignor Segretario : su di che viene incaricato l' infrascritto Avvocato fiscale ;

7.^o che le carte residuali de' diversi Dicasteri giudiziarii e amministrativi si dispongano per modo che quelle di ciascun Dicastero siano collocate per intiero separatamente da quelle degli altri ;

8.^o che al Custode o Direttore dell' archivio Salviati si accordi un' aggiunta, la di cui nomina si farà da monsignor Tesoriere generale ;

9.^o che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorchè tali istrumenti o esibizioni esistano nelle cancellerie o negli archivi de' singoli magistrati giudiziarii ;

10.^o che la proposta segregazione delle carte debba farsi a spese della Reverenda Camera ; e, quanto al giudiziario civile, con l' opera de' seguenti individui e cioè :

per le carte rotali, del signor cancelliere Alibrandi con l'assistenza del signor Filippo Ludovico Bruni;

per le carte dell' A. C., del signor Giacomo Frosoni, cancelliere protocollista ed archivista, con l'aiuto del signor Porta, commesso;

per le carte del Tribunale di Segnatura, del signor cancelliere Polidori con l'aiuto del commesso Aretucci;

per le carte della piena Camera e de' Tribunali camerati, del signor segretario Apolloni con l'aiuto del signor Toschi;

per le carte del Tribunale del Vicariato, del signor cancelliere Ciccolini con l'aiuto di persona che sarà destinata da monsignor Vicegerente.

Roma il giorno nove gennaio milleottocentotrentanove.

A. B. card. Gamberini, presidente,

C. Acton, Uditore della R. C. A.,

A. Testi, Tesoriere generale,

Cosimo Corsi, Decano della S. Rota e Prefetto della Congregazione della Carità,

Serafino Grossi, Decano della Segnatura,

A. patriarca di Antiochia, vicegerente,

G. L. Bartoli, Avvocato fiscale,

Angelo Maria Vannini, Commissario generale della Rnda.
Cr.a Apl.a.

Trenta gennaio milleottocentotrentanove.

Dall'udienza di Nostro Signore

si approva, ritenuta sempre la massima che le carte di ogni sorte spettanti agli ultimi cento anni siano conservate, ed a monsignor Bartoli, avvocato fiscale e segretario, onde si occupi della opportuna evasione.

A. B. card. Gamberini.

794775. - Registrato a Roma li cinque febraro 1839 in pagine sei senz' apostille, volume 333. Atti privati r. (*sic*) casella 7, gratis a forma degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep.

84075, reg. 79477. Tenore di altro dispaccio.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li trenta del milleottocentotrentanove. Si trasmette a monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera, il foglio contenente il parere della particolare Congregazione deputata da Sua Santità con biglietto del tre gennaro per riferire sulla segregazione delle carte inutili e di niuna entità che esistono negli archivi; quale parere es-

sendo munito della sovrana approvazione a forma del rescritto posto in margine dello stesso foglio, il suddetto monsignor Avvocato fiscale, che ha fatte le veci di Segretario, lo esibirà per pubblico istrumento negli atti del signor Apolloni segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica e rimetterà una copia dell'atto di esibita a questo Ministero nonchè ai singoli membri della lodata Congregazione per loro intelligenza e norma

A. B. card. Gamberini.

Monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco.

Registrato a Roma li 5 febraro 1839 in due pagine senz' apostille, volume 333, Atti privati, foglio 50 r. casella 8 gratis in forma degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep.

*
* *

E come il tutto si legge dal soprascritto atto di esibita negli atti miei ecc. al quale ecc. in fede ecc.. Roma questo dì quattordici marzo milleottocentotrentanove.

Così è. Filippo Apolloni segr. e cancell. della Rev.da Cam.a Apl.ca ».

E. CASANOVA

NOTIZIE

PERSONALE — Gli ultimi movimenti nell'alto personale del Ministero dell'interno hanno recato novità anche nell'amministrazione centrale degli Archivi di Stato.

Il comm. dr. Giuseppe Spano, che da 15 anni vi apparteneva, e, sotto la direzione del comm. dr. Alberto Pironti, vi prodigava le doti preclare del suo ingegno e dell'animo suo, la dottrina, l'attività e l'energia grandi in lui per contribuire col Direttore generale ad elevare sempre più questa istituzione e farla costantemente progredire, sì da essere dai funzionari considerato ormai come uno dei loro, ha veduto i propri meriti giustamente riconosciuti colla promozione dapprima a Direttore Capo di divisione e, subito dopo, con quella a Vice Direttore generale delle Carceri. Rallegrandoci pubblicamente della meritata ascensione, e augurando ch'egli sia sempre meglio apprezzato anche nel nuovo ramo dell'amministrazione che ha la fortuna di accoglierlo, non sappiamo nascondere i sensi di profondo rammarico che il suo allontanamento c'infonde nell'animo dopo tanti anni d'intrinsechezza, tanti anni nei quali lo vedemmo lavorare e pensare e patire per gli archivi di Stato. Soli ci confortano il pensiero e la speranza che la non mai smentita benevolenza del comm. Pironti per questa Amministrazione, come seppe per sì lungo tempo assicurare alla medesima i benefici che tutti manifestamente riconoscono esserle venuti in quel periodo di tempo, così voglia non venirle meno segnatamente nell'ora presente in cui si sta per trattare della riforma e dei miglioramenti degli organici dei funzionari e della sistemazione di tutto il servizio e di tutti gli istituti.

A succedere al comm. Spano a capo della sezione degli archivi è stato chiamato il cav. dott. Federico Fusco, dalla cui dottrina e bontà molto tutti si ripromettono.

— Con D. L. 4 maggio 1919 l'aiutante Errunio Ceresa è stato per esame promosso primo aiutante.

— Con O. M. 10 agosto 1919 il primo aiutante cav. Edoardo Verzino è stato traslocato dall'Archivio di Stato di Milano a quello di Napoli; e l'aiutante dott. Francesco Forte viceversa.

— Con D. M. 18 giugno 1919 hanno conseguito l'aumento del primo decimo sessennale i funzionari di I.^a categoria Dallari uff. dott. U., Helminger uff. dott. M., Derege di Donato dott. P., Manaresi dott. C., Amato dott. A., Filangieri conte dott. R., e di II.^a cat. La Colla S.

— Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza gli aiutanti Maffei G. nell'Università di Roma il 9 luglio, e di Tucci R., in quella di Cagliari il 30 luglio.

— Con D. M. 4 agosto 1919 è indetto il concorso per titoli alla direzione dell'archivio di Stato di Mantova.

— La R. Società romana di storia patria nella sua adunanza del 21 giugno 1919 nominò suoi soci residenti il G. U. E. Casanova e il dott. Emilio Re, del R. Archivio di Stato di Roma; e la nomina fu confermata con R. D. del 7 luglio seguente.

— *Ricompensa al valore.* Con D. L. 1919 giugno 26 è stata concessa la medaglia di bronzo a Pagano avv. Leopoldo, aiutante di 3.^a classe, colla seguente motivazione: Sottotenente 2.^o raggruppamento bombardieri, 31.^o gruppo 125.^a batteria, comandante di una sezione di bombarde, sotto l'intenso fuoco nemico, bello esempio di coraggio e serenità di fronte al pericolo, eseguiva per tre volte consecutive, in successivi cambiamenti di posizione, il traino dei pezzi della batteria. Sfinito di forze, rinunziava di essere sostituito in un nuovo difficile traino. Rimaneva ferito mentre, noncurante di sè, incoraggiava i suoi soldati (Faiti, 24-26 ottobre 1917).

— *NECROLOGIO.* Il 23 luglio 1919 si è spento a Napoli il comm. dr. Raffaele Batti che vi era nato il 22 febbraio 1822. Dottore in medicina, egli lasciò presto la professione libera per entrare nel 1840, insieme col fratello Vincenzo, nell'amministrazione del Grande Archivio ove fu sempre addetto alla sezione I politica diplomatica, in qualità dapprima di aiuto del prof. Michele Baffi poi, durante la soprintendenza di Bartolommeo Capasso, come capo della sezione medesima. Uomo e funzionario di antico stampo, egli visse esclusivamente per le scritture affidategli, nè pensò mai di abbandonare la sua sezione, sinchè il Capasso non l'obbligò ad assumersi il carico dell'insegnamento della paleografia e diplomatica e, alla morte dell'illustre storico, il Governo non lo nominò direttore dell'Archivio Napoletano.

Per quanto animato da ottimi sentimenti, e di una rettitudine superiore ad ogni elogio, egli non fu felice durante la sua direzione; e fu per lui quasi una liberazione il provvedimento che nel 1907 lo collocò a riposo. Durante i 67 anni di servizio attivo egli si applicò specialmente a fermare la consistenza dei famosi Registri Angioini ed è suo l'Inventario cronologico sistematico dei registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli (Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1894 8.^o pp. 542) che Bartolommeo Capasso fece precedere da una bella prefazione.

— *GLI ARCHIVI E LA PACE COLL'AUSTRIA.* Nell'art. 189 del Trattato di pace firmato a Saint Germain il 10 settembre 1919 tra le Nazioni dell'Intesa e la Delegazione dell'Austria tedesca, l'Austria s'impegna a restituire all'Italia tutti gli archivi, documenti, oggetti d'arte, nonchè tutto il materiale scientifico e bibliografico tolto dai territori invasi o ceduti; e consegnerà pure, senza ritardo, tutti gli archivi ufficiali dei territori ceduti, tutti gli archivi, documenti e atti storici in possesso di istituzioni pubbliche che interessano direttamente la storia dei territori ceduti e che sono stati asportati dal 1861 in poi.

Quanto agli oggetti artistici, archeologici, scientifici e storici provenienti da collezioni che hanno anticamente appartenuto al Governo e alla Monarchia Austro-ungarica, l'Austria s'impegna a negoziare con l'Italia un accordo amichevole per il ritorno nel loro paese d'origine, a titolo di reciprocità, di tutti gli oggetti che dovrebbero far parte del patrimonio delle regioni cedute.

Rispetto ai manoscritti asportati dalla Casa di Absburgo e da altre dinastie dall'Italia, un Comitato composto di tre giuristi nominato dalla Commissione per le ri-

parazioni esaminerà, nel termine di un anno, le circostanze nelle quali tali oggetti furono asportati e ne ordinerà la restituzione se la loro esportazione fu illegale. La lista degli oggetti previsti, comprende fra gli altri: per la Toscana, i gioielli della Corona e parte dei ricordi della famiglia Medici (? e forse Absburgo Lorena); per Modena, la Vergine di Andrea del Sarto e tre manoscritti; per Palermo, gli oggetti del dodicesimo secolo eseguiti per i Re normanni; per Napoli, 98 manoscritti tolti nel 1716.

L' Austria poi ha riconosciuto giusto l'operato dei funzionari archivisti addetti alla Missione Italiana d' armistizio, ammettendo che gli archivi devono essere integrati degli atti e documenti, in qualunque epoca asportati, se l' origine dell' atto o del documento lo indichi come pertinente ad una determinata regione ed archivio.

— LA NUOVA LEGGE SUGLI ARCHIVI NEL REGNO DEI PAESI BASSI, promulgata nel 1918 s' ispira ai voti più volte emessi dall' Associazione degli Archivisti olandesi. Contempla tutto il servizio archivistico così nella Capitale come nelle Provincie, nei Comuni e in Istituti speciali.

L' archivio centrale è stabilito a la Aja, ove esercita anche le funzioni di archivio provinciale della Olanda settentrionale, come da noi sotto la legislazione borbonica il Grande Archivio di Napoli, attuale archivio di Stato, vi fungeva e funge anche da archivio provinciale. In ogni capoluogo di provincia v' ha un archivio di Stato, nel quale sono concentrati gli archivi delle passate amministrazioni provinciali e dipartimentali e delle amministrazioni provinciali attuali, in quanto questi archivi possono essere trasferiti in un pubblico deposito.

Negli archivi dei Comuni si deve distinguere la parte antica da quella corrente, ed in caso di trascuranza da parte delle autorità comunali, lo Stato può far versare in un pubblico deposito una parte di detti archivi.

Gli archivi del servizio speciale dei waterings, torbiere e polders devono essere tenuti con somma cura dalle amministrazioni preposte. Tutti gli archivi sono sotto la direzione e vigilanza del Ministero dell' Interno. Tolta quella specialità, propria alla regione, e la istituzione degli archivi in tutte le provincie, la nuova legge ha molti punti comuni con parecchi articoli del vigente regolamento archivistico italiano, che speriamo non tarderà di diventare legge a sua volta, colle opportune modificazioni.

— PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI ROMA. Ad iniziativa del comm. prof. Francesco Scaduto e per voto unanime del Consiglio Comunale, il Sindaco di Roma ha nominato una commissione per la stampa, in occasione del prossimo cinquantenario della presa di Roma, dalle deliberazioni del Comune di Roma e per il regesto e la stampa degli editti e bandi pontifici relativi alla città e provincia romana, non senza raccogliere anche quelli che concernono lo Stato della S. Sede. La Commissione, della quale, sotto la presidenza del sen. Lanciani, fanno parte il prof. Scaduto, rettore della R. Università, il Segretario generale del Comune G. uff. Caselli, il Soprintendente del R. Archivio di Stato e Archivio del Regno G. uff. Casanova e prof. Pietro Fedele e Vincenzo Federici nonchè dei sigg. Francesco Tommasetti e Luigi Guasco in qualità di segretari, ha già iniziato i propri lavori.

— L' ORGANICO DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE. Il 3 settembre 1919 il Consiglio dei ministri approvò i provvedimenti per le biblioteche proposti dall' on. ministro Alfredo Baccelli.

Per essi sono istituite 12 soprintendenze cui spetta (secondo le norme della legge sulle antichità e belle arti) la tutela degli antichi manoscritti, degli incunabuli delle stampe e incisioni rare e di pregio delle varie regioni d'Italia e la conservazione dell'incremento delle biblioteche pubbliche. La funzione di soprintendente viene affidata per incarico ai direttori di talune fra le più importanti biblioteche governative. Il personale è ripartito nelle seguenti categorie e gradi: 1.^a distinta in due gradi: bibliotecari, stipendio iniziale lire 5500, massimo 9600; bibliotecari direttori, stipendio iniziale lire 8000, massimo 12.200; 2.^a categoria: ragionieri economi, stipendio iniziale di lire 4000, massimo lire 7000; 3.^a categoria: distinta in due gradi, assistenti, stipendio iniziale lire 3000, massimo lire 5000; coadiutori, stipendio iniziale lire 4500, massimo 6500; personale subalterno distinto in due gradi: custodi, stipendio iniziale lire 2000, massimo 3500; custodi capi, stipendio iniziale lire 3000, massimo 4000. Le nomine a tutte le categorie avranno luogo mediante pubblico concorso nel quale a parità di merito saranno preferiti gli ex-combattenti.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

- Archiginnasio (L')* (Bologna, 1919), an. XVI, n. 1-3.
Archivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro, 1918), an. VI, n. 1-4.
Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1919), an. XVI, n. 7-8.
Bullettino senese di storia patria (Siena, 1919), an. XXVI, n. 2.
Bullettino storico pistoiese (Pistoia, 1919), an. XXI, n. 2.
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1919), an. V, n. 1.

b) pubblicazioni varie

- Bollettino della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo. Anno 1918, fasc. II. - Palermo, Boccone del povero, 1918. 8.^o pp. 21-37.
 Capialbi Hettore, *La vita e l'opera di Bruno Chimiri* (dall'*Archivio storico della Calabria*, 1918). Napoli, Muca 1919, 8.^o pp. 28.
 Kambo Saverio, Cesare Fracassini (in *Conferenze e Prolusioni*), Torino, Unione tip. edit. 1919, 8.^o pp. 133-140.
 Poole Reginald L., *The see of Maurienne and the valley of Susa* (dall'*English historical review*, 1916). Londra, 1916, 8.^o pp. 19.
 Weil (commandant), *Le Saint-Siège, l'Espagne et le France. Le différend religieux entre Madrid et Rome. Les Mariages espagnols.* - Madrid, Fortanet, 1919, 8.^o pp. 61.

